

DCI. SEDUTA

VENERDÌ 16 MARZO 1951

Presidenza del Vice Presidente **MOLÈ ENRICO**

INDICE

Commissioni permanenti (Variazione nella composizione)	Pag. 23549
Congedi	23522
Disegni di legge (Deferimento a Commissioni permanenti)	23522
Disegni di legge d'iniziativa parlamentare (Presentazione)	23522, 23549
Disegno di legge: « Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato » (1345-Urgenza) (Seguito della discussione e approvazione):	
ZOLI	23523, 23527, 23530, 22533, 23534, 23535, 23545
Bo, relatore	23523, 23528, 23532, 23533, 23541, 23544, 23548
ZOTTA	22524
BERLINGUER	23526, 23527, 23528, 23535, 23543
PRESIDENTE	23527, 23549
PICCIONI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	23528, 23532, 23533, 23542, 23548
RUINI	23530, 23540
MERLIN Umberto	23531
NACUCCHI	23533, 23534
PARATORE	23533, 23537, 23538
ROMANO Antonio	23534, 23541, 23543
PERSICO	23535, 23549
MENGHI	23537, 23547, 23548
MUSOLINO	23538
ADINOLFI	23538

PALERMO	Pag. 23539, 23545, 23446, 23548
BISORI	23541, 23543
TOMÈ	23546
DE PIETRO	23547
DONATI	23547

Disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale » (1135) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):

SPEZZANO	23549, 23550, 23552
SALOMONE	23550
CINGOLANI	23550
LUSSU	23551
PALERMO	23552
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	23552

Interpellanza (Annunzio) 23556

Interrogazioni (Annunzio) 23557

Relazioni (Presentazione) 23522, 23549

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE	23522
DE PIETRO	23549

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Carrara per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 3^a Commissione permanente (Affari esteri e colonie), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Contributo annuale per la partecipazione dell'Italia all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947 » (1596);

della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) il disegno di legge: « Modifiche delle aliquote e dei diritti erariali sugli spettacoli di solo cinematografo e spettacoli misti con avanspettacolo » (1593);

della 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), i disegni di legge: « Modifica dell'articolo 153 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, contenente disposizioni sull'edilizia popolare ed economica » (1594), d'iniziativa del deputato Rappelli; « Modifiche ed aggiunte alla legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la costruzione edilizia e la ricostruzione degli edifici distrutti da eventi bellici nelle zone terremotate » (1595), d'iniziativa dei deputati Martino Gaetano ed altri; e: « Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco » (1597);

della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente i disegni di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato » (1591), e: « Ra-

tifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro » (1592).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Informo che il senatore Boggiano Pico, a nome della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), ha presentato le relazioni sui disegni di legge:

« Ricostituzione del comune di Aurigo, in provincia di Imperia » (1025);

« Ricostituzione dei comuni di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia » (1257).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e i relativi disegni di legge saranno posti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Presentazione di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Venditti, Braccesi, Gasparotto, Palumbo Giuseppina e Parri hanno presentato il disegno di legge:

« Abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica » (1598).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca anzitutto lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Zanardi al Ministro dell'interno sulla distribuzione degli antibiotici (1562). Poichè però l'argomento di tale interrogazione è analogo a quello della mozione dei senatori Pastore ed altri, posta al terzo punto dell'ordine del giorno, se non si fanno osservazioni, lo svolgimento dell'interrogazione stessa è rinviato al terzo punto dell'ordine del giorno, in modo che

possa essere effettuato congiuntamente alla discussione della mozione

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (1345-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato ».

Come il Senato ricorderà, nella seduta precedente, su richiesta dell'onorevole Presidente della Commissione finanze e tesoro, è stata rinviata la discussione sull'articolo 12, già 14, al fine di permettere alla Commissione stessa di esaminare se vi fosse la copertura finanziaria per l'estensione, proposta dalla 2ª Commissione permanente, ai vice-referendari ed agli aiuto-referendari della Corte dei conti del trattamento previsto per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della giustizia militare, nonchè per gli avvocati e procuratori dello Stato.

Do nuovamente lettura dell'articolo 12, già articolo 14:

Art. 12.

(Trattamento dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato).

Il trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonchè degli avvocati e procuratori dello Stato e dei vice-referendari di prima e di seconda classe e degli aiuto-referendari della Corte dei conti è stabilito nella tabella *D* annessa alla presente legge.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, secondo,

terzo, quarto e quinto comma, 11, con riferimento all'annessa tabella *D*.

Per quanto non è provveduto in questo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni generali relative agli impiegati dello Stato e quelle dei rispettivi ordinamenti.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. A nome del Presidente della Commissione finanze e tesoro, dichiaro che se dovesse restare fermo il testo qual'è proposto dalla Commissione, non vi sarebbe copertura, in riferimento all'articolo 17, in quanto che le somme che sarebbero disponibili sono assorbite dalla retrodatazione della decorrenza, stabilita dalla 2ª Commissione: il Governo aveva infatti proposto che la legge entrasse in vigore dal giorno in cui veniva pubblicata; la Commissione di giustizia invece ha proposto la decorrenza dal 1º luglio 1950. Salvo ulteriori dichiarazioni in sede di articolo 17, poichè anche su questo la Commissione finanze e tesoro deve esprimere le sue riserve, ove restasse fermo l'articolo 17 proposto, non vi sarebbe copertura per includere le categorie su accennate; ove invece la decorrenza fosse ridotta ad una data non più lontana del 1º novembre del 1950 la copertura vi sarebbe.

BO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BO, *relatore*. La Commissione di giustizia dichiara, nella sua maggioranza, che se non vi è altro mezzo per salvare l'inciso dell'articolo di cui si discute, che il posporre la decorrenza degli aumenti di stipendio al 1º novembre 1950, essa è disposta ad accettare questa data successiva a quella del 1º luglio 1950, a condizione che la Commissione finanze e tesoro dia parere favorevole all'approvazione dell'altra disposizione relativa ai vice-referendari di prima e di seconda classe e agli aiuto referendari della Corte dei conti.

ZOLI. La Commissione finanze e tesoro non deve dare un parere, deve dare una notizia.

BO, *relatore*. E noi prendiamo atto di questa notizia e dichiariamo che se essa indica una condizione, noi l'accettiamo purchè sia mantenuta la estensione del trattamento economico per la Magistratura ai funzionari della Corte dei conti che ho ora indicato.

PRESIDENTE. Avverto che sull'articolo in esame è stato presentato, da parte del senatore Zotta, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, ravvisando nell'opera degli aiuto-referendari e dei vice-referendari della Corte dei conti funzioni proprie di magistrati, invita il Governo a presentare un disegno di legge sul riordinamento della Magistratura della Corte dei conti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Zotta per illustrarlo.

ZOTTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, veramente il mio ordine del giorno dovrebbe essere sottoposto all'esame dell'Assemblea dopo la discussione e l'approvazione del primo comma dell'articolo 12.

Vorrei però che mi fosse consentito, dal momento che ho la parola e si discute su di una questione che mi pare interessi vivamente la Assemblea, toccare molto brevemente il problema di fondo, che resta ancora sospeso e sul quale non so se il collega Zoli insiste, la questione cioè della differenza di tabella fra Magistratura ordinaria e le altre Magistrature.

Il punto di vista, che egli ha esposto nella discussione generale è sfociato poi in un emendamento, in cui chiede che alla Magistratura amministrativa sia applicata la tabella, che era stata predisposta nel disegno di legge governativo, la quale risulta lievemente inferiore a quella che l'Assemblea ha approvato per la Magistratura ordinaria. Si tratta sostanzialmente di una piccola differenza, quasi trascurabile. Ecco, ad esempio: per i consiglieri di Cassazione lo stipendio lordo dopo il primo scatto quadriennale è di lire 2.150.000 annue, mentre per i consiglieri di Stato dovrebbe essere, secondo la proposta Zoli, di lire 2.142.000. Vi è una differenza di lire 8.000 annue lorde, pari a poco più di lire 600 al mese nette, cioè ad una ventina di lire al giorno, che, rapportate all'indice 1914 che è stato preso a base in questa discussione dal presentatore dell'emendamento, corrispondono a due soldi. Dunque vi è una sostanziale differenza di trattamento economico tra le diverse Magistrature, pari a due soldi!

Io pongo l'accento su tale punto, in cui si sostanzia la divergenza, per significare che non ha alcun rilievo economico la discussione odierna.

Chè se tale significato avesse avuto io — come mi sono regolato ieri allorchè si è discusso delle indennità connesse agli incarichi, astenendomi, anzi uscendo dall'Aula — ugualmente avrei oggi taciuto. Ma la questione ha un significato esclusivamente morale, ed è su questo che desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea. Dico esclusivamente morale perchè non riesco a trovare in alcun modo la ragione di questa differenza.

In Inghilterra se il Parlamento vuol votare la sfiducia al Governo diminuisce di una lira il bilancio. Questo sistema praticano anche gli avvocati nel campo giudiziario: quando il risarcimento di danni non si sostanzia in qualcosa di concreto, chiedono una lira per il risarcimento dei danni. Ora, mi sembra che l'emendamento in esame abbia tutto il significato della lira di sfiducia della prassi parlamentare inglese o della lira di danni chiesta a titolo di risarcimento nei processi penali. Ed è per questo che mi sento non solo autorizzato, ma ritengo mio dovere intervenire e richiamare l'attenzione dei colleghi su un punto che ha un'importanza fondamentale nella vita dei nostri massimi organi statali.

Qui si tratta di non sminuire l'importanza di organi costituzionali che sono preposti alla garanzia della giustizia e dell'onestà dell'Amministrazione, che è cosa ben più alta, ben più fondamentale di quel che possa essere la giustizia tra i singoli individui. Sono organismi che hanno importanza soprattutto in regime democratico.

ZOLI. È cosa diversa.

ZOTTA. E perchè proprio oggi in cui si parla tanto di democrazia, innovare in un sistema che ha sempre rappresentato della democrazia il più sicuro baluardo? Sono organismi che neanche la dittatura ha osato mai scalfire. E voi oggi, volete in regime di libertà sminuirli?

Molto più avrei capito se si fosse detto: non parliamo delle Magistrature amministrative in questa occasione. Vi sarebbe stata maggior coerenza. Di esse si sarebbe parlato in altro momento. Ma avendone trattato insieme, voi non potete creare questa incrinatura che viene a sostanzarsi in una specie di diminuzione che offende gli istituti ed il Paese stesso.

Poche parole per quanto riguarda, in particolare, l'ordine del giorno!

La presente legge suppone che elementi di primo ordine siano reclutati nelle Magistrature, perchè possano con elevatezza di mente e di animo rispondere alle superiori esigenze della giustizia: giustizia tra i cittadini, giustizia nell'amministrazione dello Stato. Il trattamento economico — si è detto — deve corrispondere alla elevatezza delle funzioni, perchè le angustie di una vita grama non turbino la serenità, non mortifichino lo slancio e l'entusiasmo e perchè possa davvero operarsi una scelta tra i migliori, i quali — non occorre dissimularselo — altrimenti sarebbero attratti, come suole avvenire oggi, da occupazioni che consentono una più ampia indipendenza economica. Questo obiettivo della legge in esame è stato ribadito dal Ministro a proposito del biennio di preparazione e del punto di laurea, proposto come condizione di ammissibilità al concorso in Magistratura. È in coerenza con tale atteggiamento, che io desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sulla questione che sta per essere decisa e pregare l'onorevole Ministro di esaminare se il problema attuale non rientri in quello generale, che a lui sta sommamente a cuore, delle misure più idonee per garantire la maggiore selezione nella formazione dei quadri, che dovranno assicurare il rispetto della giustizia.

Noi siamo preoccupati — e fondatamente — della formazione dei quadri. Si tenga presente che la carriera per la Corte dei conti è unica e va dal grado nono, aiuto-referendario, al terzo, presidente di sezione. Per la Magistratura ordinaria è parso opportuno far corrispondere al maggior rigore, che grava su di un piattello della bilancia col peso del requisito del biennio di preparazione, del punto di laurea, della difficoltà del concorso (vi è un rapporto di uno a venti), la prospettiva, nell'altro lato della bilancia, di una dignitosa e brillante sistemazione economica: e con tale metodo — siamo sicuri — la selezione è garantita. Invece per la Corte dei conti, che oltre alla indentità della funzione — amministrazione della giustizia, nella forma giurisdizionale tra cittadini e lo Stato, e nella forma di controllo preventivo e successivo della attività dell'Amministrazione — presenta la medesima struttura di carriera, ci preoccupiamo solo del rigore della scelta, poichè sappiamo bene che per accedere al grado iniziale, il nono, occorre già essere funzionari di concetto,

cioè di gruppo A, dell'Amministrazione dello Stato o avvocato, e quindi è necessario aver già sostenuto un primo esame, e — come non bastasse — si richiede un ulteriore esame che è particolarmente rigoroso. Tutto ciò in un piattello della bilancia. E nell'altro? Mentre per la Magistratura ordinaria vi è nell'altro un egual peso che equilibra l'ago della bilancia, perchè al maggior onere, ai più rigorosi requisiti, alle virtù più elette corrisponde una decorosa e ripeto, brillante sistemazione economica, qui invece, il piattello resta vuoto e la bilancia... trabocca tutta da un lato! Non c'è da sfuggire allora a questa conseguenza: chè i migliori a parità di rigore di scelta preferiranno la Magistratura ordinaria a quella della Corte dei conti, alla quale — sarà inevitabile — affluirà personale di seconda scelta.

Se è vero dunque che la giustizia è un concetto unico ed inscindibile e che questo provvedimento vuole elevare il tono della giustizia, facciamo in modo ch'essa sia realizzata in tutte le sue espressioni, e tra i cittadini e nell'ambito della pubblica amministrazione: poichè per la vitalità dell'organismo statale, conta, sì, e tanto!, l'onestà dei singoli cittadini, ma conta altresì ed infinitamente di più quella dell'Amministrazione. Quando l'Amministrazione è corrotta, è intossicata, la malattia diventa costituzionale, entra nel sangue, nello stesso sistema nervoso.

Noi abbiamo il dovere di predisporre gli strumenti per la realizzazione dell'onestà e nell'ambito delle relazioni tra gli individui, alla cui tutela è preposta la Magistratura ordinaria, e nel seno dell'amministrativa, alla cui tutela sono preposti gli alti consessi giuridico-amministrativi.

Per intendere bene la questione generale della parità delle Magistrature, a me sembra che occorra distinguere il concetto di giustizia da quello di giurisdizione. La situazione appare più lampante alla luce dei concetti e degli istituti accolti dalla Costituzione.

Noi eravamo fermi alla nozione di giurisdizione.

La giustizia ha un significato più ampio e nella sua sfera comprende anche quello di giurisdizione. È attività di giustizia quella diretta a vigilare sull'applicazione della legge. Ora codesta applicazione autoritativa assume sia la

funzione giurisdizionale, quando il magistrato dice la legge (*ius dicit*) tra due parti in contesa o applica una sanzione contro chi ha violato la legge, sia la funzione consultiva e di controllo, quando si invita o si obbliga lo Stato od altro ente pubblico ad osservare la legge. A me sembra che si debba tener distinti due concetti:

quello più ristretto di giudice che, come dice la parola, accerta il diritto con sentenza tra due parti contendenti o irroga una sanzione contro chi ha violato la legge: sempre su istanza di una parte la quale nel campo penale è il Pubblico Ministero;

quello più ampio di magistrato, che è colui che autoritativamente invita od obbliga lo Stato od altro ente pubblico ad osservare la legge.

Quale dei due concetti — giustizia o giurisdizione, magistrato o giudice — viene in considerazione nella legge in esame?

È indubbio che questa mira a risolvere il problema della giustizia, non della giurisdizione, come è dimostrato tra l'altro dal fatto che, nel significato ristretto, essa:

da un lato dovrebbe chiudere le porte ai magistrati del Pubblico Ministero, i quali non sono giudici, come è desunto anche dalla comune terminologia: carriera requirente in contrapposto a quella giudicante: e il Pubblico Ministero infatti è parte nel giudizio e non giudice;

dall'altro dovrebbe aprirle a tutti coloro che nelle innumerevoli giurisdizioni speciali, ancora non soppresse secondo il voto della Costituzione, esplicano funzioni di giudici, pur non essendo magistrati.

Qui invece ricorre il concetto di giustizia. La preoccupazione del legislatore è che coloro che applicano la legge al caso pratico — e ciò avviene, ripeto, sia nel campo giurisdizionale, che in quello consultivo e di controllo, e quindi sia nelle liti tra i cittadini, che nell'ambito della Amministrazione — siano, per l'altezza della loro funzione, scelti tra i migliori: e che per rendere possibile codesta rigorosa formazione di quadri e per consentire l'esercizio di una così elevata funzione con serenità ed obiettività sia necessario garantire ai magistrati una dignitosa indipendenza economica.

Se questa è la finalità, escludere dal provvedimento odierno gli aiuti ed i vice-referendari mi parrebbe una incongruenza logica, giuridica e morale.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Onorevoli colleghi, desidero fare una premessa in ordine alla dichiarazione che è venuta oggi, all'ultima ora, dalla Commissione finanze e tesoro sulla copertura per questa estensione dei miglioramenti ai vice-referendari ed agli aiuti referendari. Secondo il suggerimento della Commissione finanze e tesoro, questa estensione dovrebbe vincolare il Senato a spostare la decorrenza di tutti i miglioramenti previsti in questo disegno di legge al 1° novembre 1950. Mi permetto di osservare che è singolare partire dalla premessa della equivalenza di queste cifre che non si son volute precisare. Io dubito molto della fondatezza di tale confronto, anche perchè la decorrenza già proposta per il 1° luglio 1950, in confronto a quella che si vorrebbe fissare al 1° novembre 1950, a mio avviso importerebbe un onere notevolmente superiore a quello relativo alla estensione dei miglioramenti ai vice ed aiuti referendari. Si tratta di un numero esiguo di dipendenti dello Stato: 105 unità nell'organico, ma in realtà soltanto 62 funzionari oggi in servizio. Non basta: la decorrenza già proposta per tutti i miglioramenti inciderebbe nelle spese di un solo esercizio; invece questa estensione dei miglioramenti ad una ristrettissima categoria sarebbe di natura stabile, permanente e si estenderebbe perciò ad esercizi successivi esclusi dal divieto dell'articolo 81. Dunque, non coincidenza di cifre, nessuna possibilità di confronti. Attendo precisa risposta su questo punto. Altrimenti continuerò a pensare che attraverso un artificio si sia voluta giustificare la nuova falciatura che si vuol compiere sui miglioramenti già decisi dalla Commissione per tutte le categorie a cui si riferisce l'attuale disegno di legge. Siamo ancora una volta dinanzi al fenomeno della elasticità di questi pareri della Commissione finanze e tesoro, e mi si permetta di dire che siamo anche di fronte ad un fatto nuovo...

ZOLI. Non posso permettere che si parli nè di artificio, nè di elasticità.

BERLINGUER. Lei non lo permetterà quando sarà a quel posto (*indica il banco della Presidenza*), perchè adesso non ne ha il diritto. La Commissione finanze e tesoro è forse qual-

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

cosa di intangibile di cui non si possano criticare i pareri da parte dell'Assemblea? (*Interruzione del senatore Zoli*).

PRESIDENTE. Onorevole Zoli, la prego di non interrompere. Non mancherei di richiamare l'oratore se pronunciasse parole ingiuriose.

ZOLI. Ma una parola ingiuriosa c'è stata: artificio è una parola ingiuriosa. (*Commenti e interruzioni dalla sinistra. Rumori*).

BERLINGUER. È assurdo che si supponga una mia intenzione di offendere. Comunque, onorevoli colleghi, se la parola artificio è apparsa, a torto, ingiuriosa, rettificherò la parola, non la sostanza della critica...

ZOLI. Nelle dichiarazioni di fatto non si può parlare di artificio. (*Commenti e rumori dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, trovo che non è opportuno impostare la discussione come lei sta facendo. Occorre innanzi tutto risolvere il problema dell'estensione o meno ai vice-referendari e agli aiuto-referendari della Corte dei conti del trattamento previsto per i magistrati della giustizia amministrativa e militare e per gli avvocati e procuratori dello Stato. Dopo si esaminerà la questione della copertura.

BERLINGUER. Mi permetta almeno di rispondere all'onorevole Zoli e di aggiungere un rilievo. È un rilievo di natura generale che mi pare trovi posto proprio in questa sede. La Commissione finanze e tesoro interviene all'ultimo momento nel corso della discussione a dichiarare se esista o meno la copertura per un determinato emendamento estensivo che era già stato compreso nel testo della Commissione della giustizia. Sia pure. Ma non credo che si possano dare al Senato i suggerimenti che sono stati comunicati dal senatore Zoli; anche ammesso che la Commissione di finanze possa informare soltanto all'ultim'ora il Senato sulla copertura globale, è il Senato che ha facoltà di decidere liberamente sulla distribuzione dei fondi disponibili. Invece si è detto, e non dimostrato, che siccome la copertura non sarebbe sufficiente per l'estensione dei miglioramenti ai vice-referendari e agli aiuto-referendari, sarebbe necessario che noi stabilissimo una diversa decorrenza per tutti i miglioramenti. La Commissione della giustizia fu dunque avventata nella sua decisione? La decorrenza era già

stata approvata. (*Interruzioni*). Insisto su queste critiche e dichiaro che ci riserviamo di ripresentarle quando si discuterà l'articolo sulla decorrenza. (*Approvazioni dalla sinistra*).

Per quanto riguarda l'articolo in esame credo di potermi dispensare dall'accennare al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti. Su questo punto non credo che sorga più discussione. Il dubbio fu prospettato soltanto per la categoria dei vice-referendari e degli aiuto-referendari. (*Interruzioni*).

Ma devo veramente confutare i rilievi precedenti dell'onorevole Zoli? Se egli dichiara di non insistere più, come risulta dal fatto che non ha presentato alcun emendamento, manca ogni base concreta per un dibattito sulla situazione giuridica di questi funzionari, nè io ho ragione di discutere su una riserva che deve considerarsi inesistente o almeno sterile. Se egli vi insisterà potrò illustrare la tesi contraria.

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, lei ha il diritto di manifestare la sua opinione su quello che ha dichiarato la Commissione finanze e tesoro, ma sbaglia se ritiene che la Commissione stessa non possa esprimere il suo parere su una questione come quella che si discute. In particolare, ciò vale per il caso in esame, dal momento che la seduta di ieri fu rinviata appunto per consentire alla 5ª Commissione permanente di esprimere il suo parere.

BERLINGUER. Signor Presidente, ho già dichiarato che sono disposto a rinunciare a svolgere la tesi secondo la quale i vice-referendari hanno il diritto a questi miglioramenti per la loro situazione giuridica, se l'onorevole Zoli rinuncia alle sue critiche. Ma se invece egli vi insiste e presenterà apposito emendamento, avrò ancora diritto di riprendere la parola. Per ora confermo le mie critiche in ordine alle conclusioni della Commissione finanze e tesoro e attendo la precisazione delle cifre. (*Approvazioni dalla sinistra*).

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Io spero di chiarire un po' questa situazione. Per quel che riguarda quest'ultima parte, l'onorevole Berlinguer avrebbe potuto, tenendo presenti i documenti, rilevare la mia incoerenza, perchè non ho presentato alcun

emendamento che incida sulla questione di classificazione. Ma la situazione è quella che è.

E vengo al fatto personale. Io sono insorto per un fatto personale in rappresentanza, perchè io ho portato qui la dichiarazione del mio Presidente, il quale ieri sera di fronte all'affacciarsi di questa aggiunta, ha creduto fosse suo dovere esaminare e riferire al Senato il risultato di questo esame. Sono insorto perchè, quando siamo venuti qua a dire quello che era il risultato che avrebbero portato le modificazioni in senso favorevole alla tesi sostenuta dall'onorevole Berlinguer, non si è ricordato, e di ciò sono dolente, quello che è stato scritto nella relazione che la Commissione di cui egli fa parte ha riferito; e perchè ha affermato che la nostra dichiarazione sarebbe un artificio. Era invece nostro dovere informare esattamente, il Senato su quella che è la situazione numerica che si determinerebbe con questa aggiunta e dire: guardate che noi, Commissione finanze e tesoro abbiamo espresso a pagina 10 della relazione, parere contrario alla retrodatazione al luglio 1950. Oggi precisiamo che diminuiamo la contrarietà di questo parere che è frutto di un esame contabile che non consente elasticità, onorevole Berlinguer.

Quando siamo venuti a dire: onorevoli senatori, vi facciamo presente che se voi scegliete questa via, avvengono determinate conseguenze, con ciò non abbiamo inteso pesare sul voto del Senato perchè il Senato — come ebbi altre volte a ripetere — è padrone di votare anche le leggi contro la Costituzione. Ma credo che noi abbiamo l'obbligo di dire: questo è quello che la Costituzione consente, libero il Senato di andare anche contro la Costituzione. Per queste ragioni sono insorto contro due parole di assoluta inopportunità usate dal senatore Berlinguer e non sarei insorto se egli si fosse rivolto al senatore Zoli, ma dovevo insorgere quando egli si è rivolto al Vice-Presidente della Commissione, che parlava in rappresentanza del Presidente della Commissione finanze e tesoro, in quel momento assente.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Signor Presidente, per la parte tecnica non ho che da prendere atto delle dichiarazioni del collega Zoli, che dice di non aver presentato alcun emendamento e quindi devo credere...

ZOLI. Emendamento soppressivo.

BERLINGUER... ma tacito! E devo credere che egli abbia mutato parere. Dunque prendiamo atto che egli, non avendo presentato emendamenti, con ciò non intende insistere.

ZOLI. Signor Presidente, mi fa dire quello che non ho detto? (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'opinione della Commissione.

BO, *relatore*. La Commissione ripete quello che ha per mio mezzo già detto poco fa, e cioè che insiste nel testo dell'articolo in esame da essa formulato, per cui i vice-referendari di prima e seconda classe e gli aiuto-referendari della Corte dei conti verranno a fruire del trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia per esprimere il parere del Governo.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 12 fino alla parola « stabilito ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora alla tabella D, richiamata nella rimanente parte del primo comma.

Avverto che la Commissione, d'accordo col Governo, ha soppresso il terzo aumento quadriennale già previsto per i consiglieri di Stato ed equiparati, nonchè per i primi referendari del Consiglio di Stato ed equiparati. La discussione avrà pertanto luogo sul seguente testo modificato:

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

TABELLA D.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA
CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE E DEGLI AVVOCATI E PROCU-
RATORI DELLO STATO

A) STIPENDI ANNUI LORDI.

	Iniziale	al 1° aumento quadriennale	al 2° aumento quadriennale
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato . . .	2.634.000		
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice Avvocati generali dello Stato	2.382.000		
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice Procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti Avvocati generali e Avvocati distrettuali dello Stato.	2.100.000	2.150.000	2.225.000
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratori militari, Vice Avvocati e Procuratori capo dello Stato	1.750.000	1.800.000	1.900.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Vice Procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti avvocati di 1ª classe e Sostituti procuratori capo dello Stato	1.600.000	1.750.000	
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 1ª classe, Vice referendari di 1ª classe della Corte dei conti, Sostituti avvocati di 2ª classe e Procuratori di 1ª classe dello Stato	1.400.000	1.500.000	1.600.000
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 2ª classe, Vice referendari di 2ª classe della Corte dei conti, Procuratori di 2ª classe dello Stato	1.250.000	1.400.000	—
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 3ª classe, Aiuto referendari della Corte dei conti, Procuratori di 3ª classe dello Stato	1.080.000	—	—
Uditori giudiziari militari, Aggiunti procuratori di 1ª classe dell'Avvocatura dello Stato	935.000	—	—
Aggiunti procuratori di 2ª classe dell'Avvocatura dello Stato	869.000	—	—

Segue TABELLA D.

B) INDENNITÀ ANNUA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA.

	Iniziale	al 1° aumento quadriennale	al 2° aumento quadriennale
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato	250.000	—	-
Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice Avvocati generali dello Stato	200.000	—	—
Avvocati distrettuali dello Stato.	175.000	—	—
Procuratori militari presso i tribunali militari territoriali.	150.000	—	—

Con separati emendamenti, il senatore Zoli e i senatori Ricci Federico, Tommasini e Tartufoli hanno proposto di ripristinare le cifre fissate nel testo ministeriale della tabella.

I senatori Musolino, Palermo, Bolognesi, Berlinguer, Rizzo Domenico e Gramegna hanno, poi, proposto di aumentare del dieci per cento le cifre stabilite nel testo governativo.

Ha facoltà di parlare il senatore Zoli per illustrare il suo emendamento.

ZOLI. Anzitutto credo che non sia necessario precisare che il riferimento alla tabella D importa la modificazione alla tabella D, in dipendenza dell'inclusione degli aiuto-referendari e vice-referendari, che non erano nella tabella del Ministero e sono entrati invece nella tabella della Commissione. Nell'ipotesi quindi che fosse accolto il mio emendamento, evidentemente dovrebbe essere modificata la tabella. Per quel che riguarda l'emendamento, sul quale ha già parlato il senatore Zotta abbondantemente e sul quale stava per parlare il senatore Berlinguer, dirò pochissime parole. Io comprendo il calore con cui il senatore Zotta ha difeso in

questa sede l'organo al quale egli appartiene, ma è proprio per la impostazione che ha dato il senatore Zotta al problema, che io mantengo il mio emendamento. Con questa legge noi abbiamo creato, per la Magistratura ordinaria, una situazione economica peggiore di quella che abbiamo creato per il Consiglio di Stato e per la Corte dei conti come per l'Avvocatura dello Stato, come ho dimostrato l'altro giorno, con gli elementi della carriera. Di fronte a questo io credo che sia doveroso proprio quel piccolo riconoscimento di carattere morale a cui ha accennato il senatore Zotta. Per questo motivo mantengo il mio emendamento.

RUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Ho sentito, durante questa discussione, delle teorie che mi hanno un poco sorpreso; l'amico Zoli, quando parlò la prima volta, disse addirittura che i consiglieri di Stato e i consiglieri della Corte dei conti non erano magistrati. Oggi ho sentito dall'onorevole Zotta un'altra teoria, secondo la quale bisognerebbe sostituire al concetto di giurisdizione

quello di giustizia. Poniamo il problema in termini chiari: i consiglieri di Stato e i consiglieri della Corte dei conti, secondo la legislazione attuale, sono magistrati perchè investiti di una giurisdizione, che è loro normale attività. Intendiamoci bene: dal posto di Presidente del Consiglio di Stato io ripetei quello che aveva detto il mio predecessore, un grande giurista, Santi Romano, e che aveva sostenuto già prima un altro altissimo maestro: Orlando; non era desiderabile che si facesse del Consiglio di Stato e delle sue sezioni contenziose un vero organo giurisdizionale. Si sarebbe potuto conservargli, con le maggiori garanzie necessarie, il carattere di organo speciale di giustizia amministrativa, come revisione interna degli atti dell'amministrazione; e ciò non avrebbe implicato una meno efficace tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini; il sistema francese che conserva il profilo arcaico del contenzioso provvede sostanzialmente, in alcune cose, meglio che da noi a tale tutela. La grande conquista è stata, in Francia e da noi, la configurazione di una categoria di interessi legittimi, che ha preso posto accanto ai veri e propri diritti nel nostro ordinamento; questo è il campo conquistato e riservato al Consiglio di Stato; e le leggi gli hanno dato cittadinanza, nè si può tornare indietro. I consiglieri di Stato sono magistrati, non importa se al 50 o al 30 per cento, come dice argutamente Zoli; per quanto riguarda le funzioni giurisdizionali, che sono loro affidate in via normale, sono magistrati al cento per cento; ed io mi vanto di esserlo stato. (*Applausi*). Alla Costituente difesi a viso aperto il Consiglio di Stato, che si voleva spogliare delle sue attribuzioni giurisdizionali; questo glorioso istituto aveva saputo creare una struttura ammirevole di difesa degli interessi legittimi; non si poteva passare questa materia alla Magistratura ordinaria senza produrre sconcerti e regressi nella realizzazione dello « Stato di diritto ». Che cosa sarà in avvenire? Non so; certamente, con lo sviluppo crescente degli interessi pubblici e delle loro istanze nella vita giuridica, molti diritti individuali sono ormai « affievoliti »; ed anche nell'ordinamento giudiziario si dovrà tener conto di ciò per la Magistratura ordinaria; ma intanto le attribuzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato andavano

difese, per la tutela dei cittadini, e ciò io feci; e son lieto di essere riuscito.

Anche per la Corte dei conti bisognava mantenere le funzioni giurisdizionali, che sono intimamente ed inscindibilmente connesse a quella che è, e dovrebbe essere, la sua essenziale funzione: il controllo dei conti. Le altre funzioni di registrazione dei decreti possono essere discusse e potranno essere rivedute; ma non si possono toccare i compiti essenziali — si ricordi il suo nome — della Corte dei « conti », che sboccano nel campo giurisdizionale.

Quanto all'Avvocatura di Stato non si può ravvisarvi vero e proprio profilo di magistratura; ma va tenuta presente la partecipazione che prende alla giurisdizione, come rappresentante dello Stato, ed, anche senza ricorrere all'analogia talvolta invocata col Pubblico Ministero, vi sono ragioni, anche per l'Avvocatura di Stato, di sganciamenti dall'amministrazione e di accostamenti alla Magistratura. Del resto in queste materie si poteva pensarci prima, ma, dopo che le leggi hanno considerato, assieme alla Magistratura ordinaria, Consiglio di Stato, Corte dei conti ed Avvocatura, non si poteva più tornare indietro; si sarebbero potute fare (ed io lo proposi) leggi distinte o parti distinte di questa stessa legge; ma la sostanza doveva restare.

Bisogna attuare la Costituzione, che riconosce al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti il carattere di Magistratura; e vanno dunque trattate come la Magistratura ordinaria. È bensì vero che, come la Costituzione stessa richiede, deve essere assicurata anche a questi corpi la necessaria autonomia e indipendenza; i senatori indipendenti hanno chiesto una legge al riguardo: ed io, se tale legge non venisse, mi pentirei di aver contribuito a salvare le funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. (*Approvazioni*).

Ciò che ora importa è di affermare in questa sede, nel quadro della Magistratura in generale, la posizione ed i compiti delle magistrature amministrative. Non è altro, o colleghi, che rispetto alla Costituzione. (*Vivi applausi*).

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Vorrei sottolineare il valore delle dichiarazioni che ha fatto testè il collega Ruini, e vorrei soprattutto rivolgere

una amichevole preghiera al collega Zoli di ritirare il suo emendamento. Faccio questa dichiarazione autorizzato anche dal presidente del Gruppo.

In sostanza, qui è proprio il caso di dire che noi dobbiamo compiere un'opera completa di parificazione tra la Magistratura amministrativa e la Magistratura giudiziaria. Dobbiamo compiere un'opera di parificazione senza lasciare strascichi di nessun genere e con una unanimità che io mi auguro dimostri anche l'alta soddisfazione, vorrei dire la stima e l'apprezzamento che il Senato ha di questi altissimi corpi: del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Avvocatura dello Stato.

Avevo domandato la parola prima proprio per sottolineare la importanza della delibera che stavamo per prendere a favore di tutti gli impiegati della Corte dei conti (vice-referendari, aiuto-referendari ecc.), non voglio ritornare su questo argomento perchè è già deciso. Ma se noi oggi sotto qualsiasi forma, anche se accettassimo l'emendamento soppressivo del collega Zoli — e badate che il collega Zoli lo sa, perchè conosce magnificamente bene i conti e fa parte della Commissione finanze e tesoro della quale è autorevolissimo Vice Presidente — daremmo una umiliazione agli uni, con scarso vantaggio degli altri. Si tratterebbe di poche migliaia di lire in più alla Magistratura e di poche migliaia di lire in meno ai consiglieri ordinari, di Stato, della Corte dei conti, agli avvocati dello Stato. Che cosa sia e rappresenti il Consiglio di Stato lo ha detto l'antico suo Presidente, il senatore Ruini, e noi tutti sappiamo quali alte funzioni adempia. Non occorre ripeterlo. La Corte dei conti è un istituto importantissimo, che ha tutta una funzione di controllo paziente e gelosa, ma adempie pure una funzione giurisdizionale. Nel solo anno giudiziario 1949-50 la Corte dei conti ha deciso 22.398 ricorsi, con 8.106 conclusioni della Procura generale. Basta pensare all'enorme lavoro delle pensioni di guerra per comprendere la funzione che la Corte dei conti svolge.

Abbiamo già approvato, col primo capoverso dell'articolo 12 che « il trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonché degli Avvocati e Procuratori dello Stato » deve essere identico: perchè fare ora delle sot-

tali distinzioni? Anche l'Avvocatura dello Stato meritava questo trattamento, perchè essa comprende avvocati di grande valore che collaborano alla difesa del patrimonio dello Stato e di una infinità di pubbliche amministrazioni. Tutti uguali quindi (come da un secolo almeno si costuma), non creiamo differenze e non solleviamo gelosie: questo è il nostro dovere.

Dichiaro a nome del Gruppo che ho l'onore di rappresentare in questo momento che voteremo con la Commissione e voteremo contro l'emendamento soppressivo, se il collega Zoli credesse di mantenerlo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando al senatore Zoli se insiste nel suo emendamento.

ZOLI. Insisto.

PRESIDENTE. Prego la Commissione e il Governo di esprimere il loro parere.

BO, *relatore*. La Commissione insiste sulla tabella D da essa formulata e sul testo dell'articolo in esame da essa proposto.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal senatore Zoli e dal senatore Ricci Federico ed altri, tendente a ripristinare le cifre del testo governativo della tabella D. Quest'emendamento non è accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la tabella D nel testo proposto dalla Commissione d'accordo col Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Pongo ora in votazione l'ultima parte del primo comma dell'articolo 12: « ...nella tabella D annessa alla presente legge ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo al secondo comma.

Il senatore Bisori ha proposto di sopprimere le parole « e quinto ». Tale emendamento però deve intendersi decaduto in seguito all'approvazione del quinto comma dell'articolo 10.

Il senatore Zoli propone di sostituire alle parole « secondo, terzo, quarto e quinto comma » le altre « quarto e quinto comma ».

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

Ha facoltà di parlare il senatore Zoli per illustrare quest'emendamento.

ZOLI. Vorrei far presente all'Assemblea che il mio emendamento è stato stampato alla rovescia, perchè quelli che dovevano sparire erano proprio il quarto e il quinto comma e ciò per due ragioni, una di coerenza, perchè naturalmente quando si fa un trattamento diverso non si sopprimono le indennità ed un'altra di necessità, perchè ritengo che, mentre può essere discutibile l'impedire che possano essere dati certi incarichi ai magistrati, è un errore molto maggiore impedire ciò — come di fatto si impedisce col negare ogni compenso — ai consiglieri di Stato e agli avvocati dello Stato.

Ma, per il voto che è stato emesso prima dal Senato sul mio emendamento, sia pur pensando dentro di me che *abissus abissum invocat*, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Mi giunge in questo momento una proposta di emendamento dei senatori Nacucchi, Musolino, Molè Salvatore, Zanardi, Elia, Caldera e Tonello tendente ad aggiungere dopo il primo comma la seguente disposizione: « Per i magistrati della Corte dei conti sono altresì escluse dal divieto di cumulo di cui all'articolo 10 le indennità stabilite per la loro partecipazione ai collegi sindacali di enti finanziati dallo Stato ».

Ha facoltà di parlare il senatore Nacucchi per illustrare quest'emendamento.

NACUCCHI. Onorevoli colleghi, non si tratta di un emendamento vero e proprio, ma di un chiarimento.

Noi abbiamo votato ieri l'articolo 10 riguardante il divieto di cumulo di indennità. Abbiamo tuttavia escluso le indennità dovute per attribuzioni che esorbitano dai compiti dei magistrati e che sono indicate nell'ultima parte dell'articolo 10 e nell'emendamento del senatore Rizzo.

Ora, per i consiglieri della Corte dei conti vi sono incarichi previsti da leggi e al di fuori delle loro normali attribuzioni: essi presiedono i collegi sindacali degli enti sovvenzionati dallo Stato.

PARATORE. Essi debbono essere esclusi, perchè il controllo non deve essere interno.

NACUCCHI. Finchè ciò non sarà approvato con legge, i consiglieri della Corte dei conti fa-

ranno parte di detti collegi sindacali e noi non possiamo negare loro le competenze che sono fissate per legge; non possiamo farlo finchè non ci sarà la legge che regolerà l'articolo 100 della Costituzione; fino allora sarà sempre in vigore la legge del 1939 in virtù della quale i collegi sindacali saranno composti da un rappresentante del Tesoro, da un rappresentante dell'Ente sovvenzionato e da un magistrato della Corte dei conti, che li presiederà. Per questo lavoro extra attualmente i presidenti di detti collegi percepiscono indennità molto modeste, che in alcuni casi non superano le lire diecimila annue.

Ora è bene considerare che, mentre gli altri due membri di detti collegi continuerebbero ad essere retribuiti, il presidente non lo sarebbe più se noi non chiarissimo che per questa partecipazione essi non sono compresi nel divieto di cumulo di cui all'articolo 10 del presente disegno di legge.

Questo è il motivo per il quale io insisto nel mio emendamento, che, più che un emendamento, è un chiarimento.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Dichiaro di essere contrario a questo emendamento. Anzitutto esso è incompatibile con la soluzione del problema dei cumuli su cui abbiamo già votato. È ancora un cumulo, che non possiamo quindi ammettere.

Dirò poi a titolo personale che per evidenti ragioni pratiche, anche innanzi alla massa di partecipazioni statali in enti sovvenzionati dallo Stato, il controllo fatto dalla Corte dei conti all'interno delle aziende — per quanto effettuato da uomini di sicura competenza — è tuttavia un controllo poco efficiente. Bisogna che ci orientiamo per escludere il controllo della Corte dei conti, fatto internamente alle aziende. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, per esprimere il parere della Commissione su quest'emendamento.

BO, *relatore*. La Commissione è nettamente contraria all'emendamento Nacucchi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia per esprimere il parere del Governo.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è anch'esso nettamente contrario.

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

PRESIDENTE. Senatore Nacucchi, insiste nel suo emendamento?

NACUCCHI. Obietto al presidente della nostra Commissione di finanza, senatore Paratore, che fino a quando questo controllo interno non sarà abolito, i collegi sindacali continueranno a funzionare e saranno sempre presieduti da magistrati della Corte dei conti. Si tratta di vigilanza su miliardi di cui il controllo attualmente non viene esercitato dalla Corte dei conti: orbene, per questo lavoro che è prestato oltre le normali funzioni dai detti magistrati, io penso che non si possa negare una qualsiasi retribuzione. Perciò insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del senatore Nacucchi, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo e il terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 12, già 14, nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13, già articolo 15:

Art. 13.

(Onere finanziario).

All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 sarà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il senatore Romano Antonio ha presentato un emendamento a questo articolo, concernente la decorrenza del trattamento economico. Ritengo che tale emendamento possa essere più opportunamente esaminato quando verra in discussione l'articolo 15, già 17.

ROMANO ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Credevo più coerente fissare prima la decorrenza del trattamento eco-

nomico e stabilire poi con quali mezzi far fronte al trattamento stesso. Comunque, non ho difficoltà a che l'emendamento sia esaminato in sede di discussione dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 13, testè letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 14, già articolo 16:

Art. 14.

(Riferimento a leggi e regolamenti generali).

Per quanto non è preveduto in questa legge si applicano l'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le successive modificazioni.

Si applicano altresì le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato e, agli effetti delle disposizioni nelle quali siano previsti i gradi gerarchici, il riferimento alle categorie dei magistrati sarà fatto in base alle norme degli articoli 118 ultimo comma, 128 secondo comma, 140 e alla tabella *F* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Il senatore Zoli ha proposto di sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

« Per quanto non è previsto nella presente legge continuano ad applicarsi le norme relative all'ordinamento giudiziario approvato col regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le successive modificazioni ».

Ha inoltre proposto di sostituire, nel secondo comma, alle parole « si applicano altresì... » le altre « Continuano ad applicarsi altresì... ».

Ha facoltà di parlare il senatore Zoli per illustrare quest'emendamento.

ZOLI. Il mio emendamento è di natura puramente formale, essendo inteso a dare il senso della transitorietà, ciò che mi pare non fosse sufficientemente espresso nel testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione e al Governo se accettano questo emendamento.

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

PERSICO. La Commissione l'accetta.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14, già articolo 16, nel seguente testo modificato secondo l'emendamento dell'onorevole Zoli, accettato dalla Commissione e dal Governo:

Art. 14.

Per quanto non è previsto nella presente legge continuano ad applicarsi le norme relative all'ordinamento giudiziario approvato col regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le successive modificazioni.

Continuano ad applicarsi altresì le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato e, agli effetti delle disposizioni nelle quali siano previsti i gradi gerarchici, il riferimento alle categorie dei magistrati sarà fatto in base alle norme degli articoli 118 ultimo comma, 128 secondo comma, 140 e alla tabella F dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 15, già 17:

Art. 15.

(Decorrenza delle retribuzioni).

Il trattamento economico dei magistrati in servizio preveduto dalla presente legge ha decorrenza dal 1° luglio 1950.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Sopprimere l'articolo.

« In via subordinata, sostituire la data: " 1° luglio 1950 " con l'altra: " 1° gennaio 1951 " ».

ZOLI.

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1950 pel trattamento economico del personale allora in servizio ".

« Eventualmente aggiungere: " e ciò anche rispetto al trattamento previdenziale dei magistrati cessati dal servizio dopo tale data " ».

BISORI.

« Dopo le parole: " magistrati in servizio " aggiungere le altre: " e quello in quiescenza ".

« Sostituire alle parole: " dal 1° luglio 1950 " le altre: " dal 1° luglio 1949 " ».

BERLINGUER

A quest'articolo è stato, poi, rinviato l'emendamento già presentato dal senatore Romano Antonio all'articolo 13, tendente a fissare al 1° luglio 1950 la decorrenza del trattamento economico previsto dal provvedimento in esame.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. La Commissione, com'è stato detto in principio di seduta, ha acceduto alla proposta della Commissione finanze e tesoro di portare dal 1° luglio al 1° novembre 1950 la data di decorrenza del trattamento economico previsto dal disegno di legge; il che rende possibile la copertura. D'altra parte occorre considerare che, secondo il progetto governativo, la legge avrebbe dovuto avere efficacia solo dal momento della sua entrata in vigore, che potrà avvenire solo tra qualche tempo.

PRESIDENTE. La discussione si svolgerà allora sul nuovo testo dell'articolo 15, quale risulta in seguito alla modificazione, proposta dalla stessa Commissione, della data di decorrenza dal 1° luglio 1950 al 1° novembre 1950.

Ha facoltà di parlare il senatore Berlinguer per dar ragione dei suoi emendamenti.

BERLINGUER. Onorevoli colleghi, non insisto più su uno dei due miei emendamenti, quello cioè relativo all'estensione della decorrenza, qualunque essa possa essere fissata dall'Assemblea, ai magistrati in pensione. Non vi insisto perchè la questione appare già risolta dall'Assemblea con l'articolo 12 in accoglimento alla tesi da me svolta nella discussione generale e

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

con i chiarimenti dati a questo riguardo dall'onorevole presidente della Commissione, potrà essere anche meglio precisata nel coordinamento. La decorrenza sarà dunque unica sia per i magistrati in servizio che per quelli in pensione.

Devo giustificare invece l'altro mio emendamento col quale ho proposto che la decorrenza sia fatta risalire per tutti al 1° luglio 1949; esso si fonda su un precedente impegno implicito del Governo ed anche sulla equiparazione degli attuali miglioramenti a quelli già concessi ai funzionari statali proprio con la decorrenza del 1° luglio 1949.

Vorrei mi fosse consentito di esaminare pacatamente il problema e di dare uno sguardo alle vicende di questa legge. L'ho già fatto nel mio intervento in sede di discussione generale allorchè ho affermato, e credo di aver dimostrato, che questa legge è stata frutto di una agitazione dei magistrati che avevano di mira non soltanto la richiesta di un miglior trattamento economico, ma anche un fine più alto e più nobile e che non ha trovato alcuna rispondenza in provvedimenti del Governo: quello dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario. (*Approvazioni dalla sinistra*). La legge è stata presentata più tardi; ed anche per quanto riguarda i soli miglioramenti economici non appare conforme agli impegni assunti dal Governo e consacrati anche in un comunicato. Il Governo nel suo progetto non ha più fissato alcuna decorrenza per questi miglioramenti; tale decorrenza perciò avrebbe dovuto essere limitata al giorno dell'entrata in vigore della legge.

La Commissione invece, dopo lunghe discussioni, ed io penso anche dopo consultazioni con la Commissione finanze e tesoro, ha creduto di proporre che questi miglioramenti abbiano decorrenza dal 1° luglio 1950...

PARATORE. Con parere contrario della 5ª Commissione.

BERLINGUER. ... ed il nostro avviso è stato unanime. Se io oggi sostengo in via principale la tesi del mio emendamento e in via subordinata proprio la proposta della stessa Commissione della giustizia, non dovrei essere solo. Vi è stato qualche dissenso in quest'Aula, ma lo stesso senatore Zoli in sede di Commis-

sione della giustizia non ha mosso obiezioni alla nostra proposta. Tutto appariva allora pacifico, ogni difficoltà superabile. Non voglio sollevare veli su ristrette riunioni recentissime col Governo e sull'inopinato mutamento di indirizzo. Ma, onorevoli colleghi, lasciate che, restando soltanto sul piano politico, segnali alcuni aspetti della situazione nuova che si è delineata durante la discussione del disegno di legge.

Ho già detto che il Governo aveva assunto implicito impegno di fissare una decorrenza retroattiva; nel disegno di legge presentato al Senato questa retroattività della decorrenza non esiste. Non basta: in Assemblea si è ripiegato, anche da parte della maggioranza e della Commissione, su altri punti; per esempio, vi è stata una riduzione degli scatti indubbiamente a danno di tutti i magistrati. Prendiamone atto. E perchè ora si sollevano anche dei dubbi sulla copertura in ordine alla estensione dei miglioramenti ai vice-referendari e agli aiuto-referendari, se tutti eravamo d'accordo in sede di Commissione della giustizia? Infine: la maggioranza governativa della Commissione della giustizia, che aveva proposto la decorrenza dal 1° luglio 1950, ripiega su una nuova proposta. Ecco perchè mi pare che torni opportuno riprendere quella polemica che si è svolta quando si discuteva altro articolo e che ha dato luogo ad un fatto personale, che sinceramente non ravvisavo, da parte del senatore Zoli. Egli, infatti, ha premesso alla sua dichiarazione che si riteneva non offeso, ma almeno autorizzato a prendere la parola per fatto personale non già come senatore Zoli, ma unicamente come vice presidente della Commissione finanze e tesoro che non è ... certamente la persona di un singolo senatore, ma è una commissione nostra verso la quale mi pare possiamo ben avere il diritto di esercitare un certo controllo e di prospettare delle critiche. Io ho parlato allora di artificio, e la parola è sembrata spiacevole; io la confermo, sia pure sotto altra forma; dirò che si tratta di accorgimento o di accortezza politica.

E poichè è presente l'onorevole presidente di quella Commissione, mi permetto di rivolgere anche a lui quell'interrogativo che ho già rivolto all'onorevole Zoli e che non ha avuto da lui risposta. Quale sarebbe l'onere finanziario per l'estensione proposta dei miglioramen-

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

ti ai vice-referendari e agli aiuto-referendari, limitatamente, come è naturale, a questo esercizio, e quale invece è l'onere finanziario per la decorrenza fissata non già dal 1° luglio 1949, come ho proposto io, ma almeno dal 1° luglio 1950, secondo la proposta della Commissione di giustizia? Attendo risposta.

Concludo: dato il nuovo inatteso atteggiamento della maggioranza rinuncio senz'altro al mio emendamento; ma chiedo che il Senato si pronunci sulla proposta presentata dalla Commissione di giustizia, cioè sulla decorrenza dal 1° luglio 1950. Ciascuno assumi le proprie responsabilità. E lasciate che soggiunga ancora che questa situazione nuova, sorta all'ultim'ora, durante la discussione del disegno di legge, è giusto che sia segnalata alla Magistratura ed al Paese. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Con molta autorità, con la competenza che lo distingue e con molta equanimità, il collega Zoli ha già parlato della questione. Il collega Berlinguer ha rivolto delle accuse alla Commissione finanze e tesoro. Ma la nostra Commissione esaminò il disegno di legge e diede parere contrario per la mancanza della copertura. Occorre ricordare che la Commissione di finanza non discute sul merito, ma constata solo se ci sono o no i mezzi di copertura. Ciò nell'interesse della legge perchè vero è che il Senato può andare in contrario avviso, ma se non ci sono i mezzi finanziari, la legge che si discute non può avere applicazione.

Parliamoci chiaro. Voi parlate di impegni presi dal Governo. Consentitemi che una buona volta dica una parola contro questo sistema di retrodatazione dei provvedimenti. Quale è la storia? Avviene così: la categoria va dal Ministro, il Ministro si muove e dice: va bene, provvederò, ed allora la categoria subito si annota sul taccuino che in data x il Ministro ha fatto quella dichiarazione. Poi evidentemente il Ministro incontra qualche difficoltà, deve avere il tempo di far preparare il disegno di legge, il quale poi deve passare, con tutti i conti relativi, al Tesoro. Trascorre così del tempo, anzi molto tempo, evidentemente, dal giorno in cui il Ministro ha dichiarato di ade-

rire alle richieste della categoria al giorno in cui è preparato il disegno di legge.

Ecco che in questo caso il collega Berlinguer dice: siete venuti meno al vostro impegno. No, onorevole collega, non è così! Bisogna piuttosto reagire contro questo sistema di applicare a tutte le leggi la retrodatazione! Io le ricordo che la Commissione di finanza ha già fatto una eccezione per venire incontro a questa categoria in via di compromesso, mentre avrebbe dovuto dire decisamente di no, perchè le leggi si applicano 15 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Tuttavia, ripetuto, si è deciso di concedere una retrodatazione dal 1° novembre 1950. La Commissione di finanza lavora sulle cifre più di quel che voi non crediate, ed ha dovuto fare dei calcoli esatti su stanziamenti veri e propri; ha dovuto quindi esaminare tutto il provvedimento per constatare se le cifre degli stanziamenti previsti rispondevano a quelle modificazioni richieste. E badi che occorre evitare una confusione perchè mentre il provvedimento che riguarda i referendari è permanente, quello dello stanziamento per la retrodatazione è *una tantum*.

Ora, la Commissione finanze e tesoro, riguardando nell'insieme disegno di legge e stanziamenti, ha trovato che con molta buona volontà — perchè badate che si tratta di una cifra considerevole — si poteva concedere la retrodatazione dal 1° novembre 1950, e provvedere egualmente per i referendari della Corte dei conti. Ma al di là di questo non si può andare. Il Senato può deliberare quello che vuole, non solo circa la retrodatazione ma anche con altri emendamenti che arrechino anche una sola lira di aumento: io, nella mia qualità di presidente della Commissione finanze e tesoro, dovrò dirvi decisamente che manca la copertura e che quindi voi fareste una legge inefficace. (*Applausi dal centro*).

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Avevo chiesto la parola proprio per provocare i chiarimenti che molto esplicitamente testè ci ha dato l'onorevole Paratore.

Avrei voluto chiedere a lui se nella copertura che è stata elaborata stamane in sede di Commissione era stato tenuto presente anche il progetto di legge per l'aumento dell'organico della Magistratura, perchè certamente anche lì

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

si poteva attingere per arrotondare la cifra e per portare quindi la retrodatazione eventualmente al 1° luglio dello scorso anno. Senonchè lo stesso onorevole Paratore ha detto che questa legge è stata tenuta presente e che con tutta la buona volontà non si può concedere altra retrodatazione che quella dal 1° novembre 1950. Aderisco pertanto senz'altro a quello che la Commissione finanze e tesoro ha deciso.

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Onorevoli colleghi, noi ascoltiamo sempre con deferenza il collega Paratore per la sua rettitudine, per la sua maestria e saggezza, per tutte le doti che egli ha nello espletamento delle sue funzioni di presidente della 5ª Commissione. Mi permetto però di rivolgergli una domanda. Quando vengono presentati disegni di legge di iniziativa parlamentare che esigono una spesa egli avanza sempre l'articolo 81, mentre quando partono dal Governo certe richieste che vanno anche al di là di quello che era stato il bilancio preventivo, questo vale per esempio per le spese militari, allora l'onorevole Paratore non viene mai al microfono per eccepire che non c'è copertura. Noi constatiamo continuamente questa non coerenza, perchè noi siamo sempre qui ad ascoltarlo con deferenza ma vorremmo che egli, come presidente della Commissione di finanza, fosse severo anche col Governo, specialmente quando chiede stanziamenti in eccedenza a quelli del bilancio preventivo. Quando la Commissione di giustizia ha deciso su questo punto ha ascoltato l'autorevole parola del senatore Ruini, il quale ha ricordato che è prassi contabile che il Ministro nel suo bilancio preventivo tenga conto sempre dei disegni di legge che possono essere approvati durante il corso dell'esercizio finanziario, per cui è preventivata la somma necessaria a far decorrere gli arretrati a favore dei magistrati dal 1° luglio 1950. Allora se questa è la prassi contabile noi domandiamo all'onorevole Paratore perchè si fanno obiezioni. Ho preso appunto la parola per fare questi rilievi di ordine politico e per richiamare alla coerenza.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Il collega Musolino non conosce nè la Commissione di finanza nè il suo pre-

sidente. Il presidente della Commissione di finanza non fa eccezioni, egli non ha speranze nè paure, non appartiene ad alcun partito e desidera soltanto, prima di andarsene, di rendere un servizio alla finanza dello Stato. (*Vivi applausi dal centro*). In Senato eccezioni non se ne fanno, nè se ne sono fatte: non esiste una deliberazione della Commissione di finanza il cui problema della copertura non sia esaminato con la più grande severità, e senza guardare in faccia nessuno. Ciò debbo dire ad onore di tutti i componenti della Commissione, compresi quelli dell'opposizione, che hanno il senso della necessità in questo severissimo esame. Se qualche volta si è venuti meno a questo principio, onorevoli senatori, è proprio in quest'Aula, nella quale non si è tenuto conto delle deliberazioni proposte dalla Commissione di finanza. E ciò dipende da voi, in quanto la Commissione di finanza, qualunque sia il provvedimento, per qualunque scopo esso sia preso, sarà sempre severissima. (*Applausi dal centro*).

ADINOLFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADINOLFI. Onorevoli colleghi, non oso misurarmi con l'onorevole Paratore. *Ipse dixit*: quando parla il presidente della Commissione di finanza, onorevole Paratore, siamo disarmati. Come ingratiarci l'attenzione del Senato? (*Interruzione dell'onorevole Paratore*). La sua proposta, onorevole Paratore, è questa: o vi arrendete o siete già a terra. È inutile allora la resa, non è vero? Intendo informare il Senato di quello che avvenne nella Commissione a mia istanza. Noi dicemmo e trovammo consenziente l'autorità del senatore Ruini e di altri membri della maggioranza: questo disegno di legge è una riparazione verso la Magistratura o no? (*Commenti dal centro*). Se è una riparazione, come intendiamo farla? La dobbiamo fare in una maniera larga, avveduta, chiara, senza sottintesi, o dobbiamo farla coi sottintesi, cioè dobbiamo effettivamente o no aumentare gli stipendi?

Noi sostenemmo: se il Governo ha presentato un disegno di legge dove si parla della copertura finanziaria, questa era nei rapporti del bilancio 1950-51 (*cenni di diniego del senatore Paratore*) e si disse un'altra cosa: i magistrati attendevano questa legge che si è ventilata dal giugno dell'anno scorso, giacchè

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

il Ministro la preannunciò e poi la ritirò. In questo tempo, fino al pensiero ulteriore e alla presentazione dell'altra legge, cioè al 28 ottobre, fu soppressa ai magistrati l'indennità di funzione. È una economia o non lo è? E allora alle aspettative generali dei magistrati diciamo: questa legge che viene in ritardo dopo tre o quattro mesi di gestazione che copertura deve avere? Per noi era evidente che dovesse avere quella dell'esercizio 1950-51. (*Interruzione dell'onorevole Paratore*). Un autorevole rappresentante del Governo disse alla Commissione, francamente — è nel verbale —: « abbiamo preparato gli stanziamenti da gennaio ». Io dissi: questo non può essere avalato dalla Commissione, giacché voi preparate le leggi ed al momento della presentazione dovete avere la copertura finanziaria! Vi era poi un altro disegno di legge, quello dell'ampliamento dell'organico e rispondeste che avevate tenuto presente tale ampliamento. Noi rispondiamo in un altro modo: in questa legge avete fatto o no delle altre elargizioni? Ecco il dilemma di ieri sera. Infiltriamo questa categoria, infiltriamo quest'altra, cioè tutti quelli che hanno il potere giurisdizionale; ed infatti siete venuti ieri sera anche coi referendari di seconda classe (benemeriti anch'essi), e noi lasciammo volentieri entrare anche costoro. Ma quando fate entrare delle altre categorie e private di un diritto (non dico quesito ma che era nella speranza della Magistratura) i magistrati, voi usate due pesi e due misure! Questo avete fatto, onorevole Paratore. Il dilemma è questo e dovevate chiarirlo prima: se entrano i referendari non si danno gli arretrati dal 1° luglio 1950. Se non entrano questi, può rimanere questa data! Questo è un patteggiamento e non è che lo vogliamo rimproverare: non assumiamo queste forme drastiche! Noi facciamo dei rilievi per intenderci: noi ci siamo battuti credendo che questi miglioramenti, quando ad altre categorie si danno arretrati cospicui, potessero avere la decorrenza dal 1° luglio. Ora, voi avete immesso tante altre categorie: ed io sono stato favorevole a tutte, per non oppormi ad esigenze più o meno legittime. Ma voi avete ammesso i consiglieri di Stato, avete ammesso gli avvocati erariali, avete ammesso i referendari e tutte le altre categorie e adesso restringete il

termine della decorrenza! Assumete voi la responsabilità di fronte al Paese! Vogliamo immettere ancora un'altra categoria all'ultimo momento? Ebbene restringiamo il termine di decorrenza a gennaio, togliamo altri tre mesi di arretrato, e allora noi legittimamente diremo che sarà una lustra tutta questa legge, per quanto riguarda gli arretrati!

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Onorevoli colleghi, io sono d'accordo con l'onorevole Paratore quando afferma il principio che è indispensabile che le leggi non abbiano valore retroattivo, per ciò che si riferisce alla parte economica. Dobbiamo però intenderci: se questa legge ha un valore retroattivo, indubbiamente la colpa non è nostra né della categoria dei magistrati, alla quale la legge si riferisce. Questa è una legge che doveva essere fatta e che è stata fatta in ottemperanza e in esecuzione della legge fondamentale, cioè della Costituzione. Io non starò qui a ricordare tutta la lunga *via crucis* che è stata percorsa non soltanto dalla categoria dei magistrati, ma da tanti e tanti parlamentari per far sì che questo dettato costituzionale trovasse la sua rispondenza in una legge adeguata. Ora, se si sono persi oltre due anni e mezzo per attuare la Costituzione, io penso che questo non debba andare a danno della categoria a cui la legge si riferisce.

A questo proposito io voglio ricordare che nell'ultima discussione che si è svolta qui al Senato, nel giugno del 1950, sul bilancio della Giustizia, la Commissione di giustizia presentò un ordine del giorno, approvato all'unanimità, nel quale si insisteva perchè una volta per sempre questo problema venisse affrontato e risolto. Ora, onorevole Paratore, ella, nella sua grande sensibilità, si deve rendere conto che se noi chiediamo una decorrenza dal 1° luglio 1950, questa decorrenza non è stata escogitata per scopo demagogico. (*Interruzioni. Commenti*).

BERLINGUER. Anche la Commissione era d'accordo.

UBERTI. Ma ha ritirato la proposta.

ADINOLFI. Non si parli di Commissione: la Commissione non si è riunita. La Commissione è composta di trentatré membri e non è stata interpellata. La decisione è stata presa

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

da quei tre o quattro membri che si trovano al banco della Commissione.

PALERMO. All'amico Uberti, il quale ha sorriso quando io ho detto che non è fatto a scopo di demagogia, io dico: a prescindere dal fatto che questa decorrenza l'ha stabilita la Commissione all'unanimità...

Voci. Non all'unanimità.

PALERMO. Io non ho l'onore di far parte della Commissione di giustizia; voi sapete che sono specializzato in materia di difesa della pace.

Dunque, la Commissione di giustizia nella sua maggioranza stabilì questa decorrenza dal 1° luglio 1950 e ciò perchè il Ministro, discutendosi il bilancio della Giustizia, annunciò che finalmente era stato varato il provvedimento che riguardava lo sganciamento — bruttissima parola, ma ormai è entrata nell'uso — della Magistratura dagli altri rami della burocrazia e gli adeguamenti economici. E mi permetto di ricordare che in quella occasione noi apprendemmo dalla stampa, che aveva fatto delle indiscrezioni, che il trattamento economico era di gran lunga superiore a quello che oggi abbiamo approvato.

Ed allora esaminiamo la cosa nella sua realtà. Nel giugno del 1950, sono state proposte dall'onorevole Ministro guardasigilli delle tabelle di gran lunga superiori a queste. In quella occasione tutti siamo stati d'accordo nel riconoscere che questo provvedimento doveva essere affrontato e risolto nel più breve tempo possibile. Ora, sono quasi passati nove mesi dal giugno del 1950 e certamente non per colpa dei magistrati. La colpa è nostra poichè non abbiamo fatto prima questo lavoro e io penso che di tale mancanza non debbano risentirne i magistrati.

RIZZO GIAMBATTISTA. Non c'è colpa.

PALERMO. Se non c'è colpa da parte nostra tanto meno indubbiamente ve ne è da parte della categoria dei magistrati.

Concludendo, non è che noi vogliamo creare una prassi, un precedente più o meno simpatico o antipatico. Siamo in questa situazione: fino a quando il Governo non attuerà le leggi che la Costituzione stabilisce e impone di attuare, noi chiederemo sempre la retrodatazione perchè non è giusto che queste leggi a distanza di tre anni non siano state ancora approntate.

RUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Del famoso articolo 81 della Costituzione assumo, per quel che mi riguarda, la responsabilità. Il costituente Einaudi proponeva che le iniziative parlamentari di leggi non potessero mai implicare nuove spese. Feci invece prevalere il criterio che anche per le proposte del Governo le nuove spese dovevano essere coperte da corrispondenti nuove entrate. Non mi pento di questa disposizione; con essa si è potuto resistere ad ondate che avrebbero travolto le finanze dello Stato.

È una disposizione, per verità, non facile ad applicare. Talvolta appare in una veste quasi mitica, ed altra volta in una veste iugulatoria.

Bisogna sempre guardare in fondo; e non fermarsi davanti al disco chiuso di una dichiarazione sommaria « non c'è copertura ». La copertura in certi casi si può trovarla anche quando Governo e Commissione dicono che non c'è; ma bisogna fare proposte e indicazioni concrete. D'altra parte si provvede spesso alla copertura in modo sommario e disinvolto; basta coprire la spesa per l'esercizio in corso, anche se è una piccola parte di quella complessiva cui si deve far fronte negli esercizi successivi; è un problema che va considerato, e viene ora posto in Francia sotto il profilo di spesa ciclica. Comunque sia, e quali siano gli inconvenienti cui dovremo, appena sia possibile, pensare, l'articolo 81 c'è, ed è una cosa buona.

Veniamo ora al nostro caso. Per la decorrenza al principio dell'attuale anno finanziario, il Guardasigilli ha nel suo discorso ammesso che sarebbe una cosa giusta, perchè la revisione del trattamento dei magistrati fu stabilito tre anni fa alla Costituente. Il disegno di legge originario del Governo non indicava alcuna data di decorrenza; così che, secondo i principi generali, la data avrebbe dovuto essere quella dell'entrata in vigore della legge; chi sa quando? Per vero una nota di variazione al bilancio, presentata alla Camera dei deputati, prevede dal primo gennaio di quest'anno, e cioè per metà esercizio, una spesa di 800 milioni, di cui 400 per le modifiche di trattamento contemplate in questa legge, e 400 per l'aumento numerico dei magistrati di cui in un'altra legge. Ora avviene che siccome quest'ultima legge non sarà approvata in tempo, restano liberi i 400

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

milioni a ciò previsti, e si possono trasferire ai miglioramenti della legge che qui esaminiamo. Ci sarebbe stata la decorrenza dal 1° luglio 1950, che apre l'attuale esercizio. Ma vennero altri ritocchi della legge. Vennero le nuove tabelle Zoli; venne l'aumento (pur limitato) delle pensioni; venne l'inclusione dei referendari della Corte dei conti (giustificata non perchè adempiano diggià funzioni giurisdizionali, ma perchè fanno parte, come primi gradini e come tirocinio, del corpo dei magistrati della Corte). Che cosa resta nei riguardi della decorrenza? In un riesame, al quale io non ho preso parte, fra Governo e rappresentanti delle Commissioni di finanza e di giustizia, si è constatato che quanto resta copre soltanto la decorrenza dal giorno della presentazione del disegno di legge, e cioè dalla fine dell'ottobre 1950. A prescindere dalla questione di copertura, questo della presentazione del disegno di legge è criterio obiettivo, giuridicamente ammissibile. E lo riconoscerà la coscienza giuridica dei magistrati.

Non si può ammettere una retrodatazione incerta e con criteri indeterminati, come è qualche volta avvenuto. Se il criterio normale è la data di entrata in vigore della legge, si possono invece, quando ci sono (come vi sono qui) ragioni particolari, stabilire la data di inizio dell'esercizio finanziario in corso, o la data di presentazione del disegno di legge. Con quest'ultima soluzione non si fa riferimento a qualcosa di impreciso; ad una dichiarazione di Governo o ad una richiesta di Commissione parlamentare; ma al fatto che si è con un disegno di legge riconosciuta una obbiettiva esigenza, cui devesi provvedere. È quindi un criterio logico, che può servire come argine e difesa contro retrodatazioni che potrebbero essere in più casi pericolose per l'erario.

Qui non vi è pericolo, ed anche la decorrenza dal 1° luglio 1950 avrebbe avuto le sue ragioni. Se non è possibile, accogliamo, onorevoli colleghi, la decorrenza da fine d'ottobre 1950, che è già una conquista; e risponde — non lo dobbiamo dimenticare mai — a principi giuridici e finanziari, cui dobbiamo essere fedeli. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Bisori, mantiene i suoi emendamenti?

BISORI. Insisto, non per la data, ma per la formulazione. Mi sembra, infatti, più esatto

dire: « la presente legge ha effetto dal 1° novembre 1950 per il trattamento economico del personale allora in servizio ». Con questa formula, infatti, ci riferiamo anche agli avvocati dello Stato. Inoltre comprendiamo anche gli emolumenti del personale che è cessato dal servizio dopo il 1° novembre.

L'altro mio emendamento riguarda il trattamento previdenziale di quest'ultimo personale. Potrebbe darsi però che quest'altro emendamento venisse giudicato superfluo: e, in questo caso, non vi insisterei.

PRESIDENTE. Onorevole Romano, lei insiste nel suo emendamento?

ROMANO ANTONIO. Aderisco al nuovo testo dell'emendamento del senatore Bisori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'opinione della Commissione sugli emendamenti in esame.

BO, *relatore*. Cominciando dagli emendamenti del senatore Bisori, la Commissione accetta il primo emendamento, così formulato: « La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1950 » (sostituisco il 1° novembre al 1° luglio) « per il trattamento economico del personale allora in servizio ». Mi pare invece che non sia più il caso di accogliere il secondo emendamento eventuale del collega Bisori, formulato con le parole « e ciò anche riguardo al trattamento previdenziale dei magistrati cessati dal servizio dopo tale data », perchè ieri abbiamo approvato all'articolo 12 un emendamento del collega Zoli, che è stato poi trasfuso nel testo, con il quale « il trattamento di pensione derivante dalla nuova legge è esteso ai magistrati cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi di cui alle tabelle allegate A e C, nonchè alle loro famiglie, con effetto dalla stessa data di decorrenza dei nuovi stipendi ».

Detto questo, vorrei aggiungere, signor Presidente, pochissime parole per giustificare, se ancora ve ne è bisogno, l'atteggiamento della Commissione, la quale, come ho già dichiarato ripetutamente, acconsente a modificare l'articolo 15 nel senso che le retribuzioni debbano aver corso non dal 1° luglio bensì dal 1° novembre 1950, ciò che del resto è stato detto da me ancora poco fa.

BERLINGUER. La maggioranza della Commissione ritiene questo?

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

BO, *relatore*. Una volta per tutte, onorevole Berlinguer, è ovvio che quando al banco della Commissione non siedono che il presidente, il relatore e qualcun altro dei membri, non è materialmente possibile che il relatore volta per volta, su ogni emendamento, interpellati — salvo che non debba chiedere volta per volta la sospensione della seduta — tutti i componenti della Commissione. Io, del resto, sarei lietissimo di avere qui vicino i colleghi dissenzienti.

PERSICO. Siete stati invitati a sedere qui.

BO, *relatore*. Comunque, per conto mio ho sempre cercato di precisare che parlavo a nome della maggioranza della Commissione, il che evidentemente non toglie che vi potesse essere una minoranza discorde, anzi lo presuppone.

Ora, per la verità, la Commissione era talmente compresa dell'opportunità di andare incontro alle esigenze della categoria dei magistrati che ha cercato nella lunga, laboriosa, amorevole gestazione di questo progetto di legge, di proporre la massima decorrenza possibile per le nuove retribuzioni, quando ha formulato l'inciso per cui la data iniziale degli stipendi aumentati doveva essere stabilita nel 1° luglio dello scorso anno. Però era altrettanto doveroso per la Commissione avvertire l'Assemblea che su questo punto la Commissione finanze e tesoro, interpellata prima, aveva fatto presente che non si poteva accogliere la proposta per mancanza di copertura. Ciò implicava che il giudizio definitivo era rimesso al Senato, il quale doveva e deve tener conto di tutti gli elementi di giudizio.

Ora, a questo punto francamente non vedo, anche senza voler drammatizzare con un nuovo fatto personale (in queste sedute di fatti personali più o meno giustificati se ne sono avuti abbastanza) non vedo la ragione di segnalare al Senato, con accenti di deplorazione, onorevole Berlinguer, il mutato atteggiamento della Commissione di giustizia, la quale invece crede di aver dato sufficiente prova ai magistrati della sua comprensione per tutte le loro legittime esigenze, e crede anzi che i magistrati su questo punto si rendano conto, più di quel che lei non creda, che vi sono delle necessità di bilancio che non si possono superare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia per esprimere l'opinione del Governo.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli senatori, io potrei esimermi dall'entrare in questa discussione ricordando al Senato che il testo del disegno di legge presentato dal Ministro nulla reca in ordine alla retrodatazione o meno dei miglioramenti economici, il che implicitamente vuol dire che noi intendevamo riportarci alla prassi normale, che non dobbiamo abituarci a dimenticare con troppa leggerezza, prassi che stabilisce che la decorrenza delle leggi avviene dopo l'approvazione, dopo la promulgazione; quindici giorni dopo la pubblicazione. Però, poichè sono stati fatti dei rilievi, sia pure garbati, che riguardano il Ministro stesso e la elaborazione di questo provvedimento, io debbo prima di tutto respingere nettamente e fermanente l'affermazione ribadita dal senatore Berlinguer, nonostante io abbia già fatto questo nelle mie dichiarazioni in sede di discussione generale, che cioè questo disegno di legge sia stato il frutto dell'agitazione dei magistrati. Ciò io nego e contesto, e se ci fosse qualche lontano ed eventuale appiglio, deprecherei che questo si venisse a sostenere in Senato.

Il provvedimento di cui discutiamo è stato il frutto di una interpretazione esatta delle disposizioni della Costituzione, il frutto di una valutazione oggettiva, consapevole e rigorosa della situazione della Magistratura nel quadro dell'organizzazione dello Stato democratico repubblicano, e niente altro all'infuori di questo. Quando nella discussione del bilancio della Giustizia, nel giugno 1950, il Senato approvò all'unanimità un ordine del giorno accettato anche da me, il quale invocava un provvedimento di questo genere, io dichiarai esplicitamente al Senato che il primo provvedimento riguardante l'ampliamento degli organici era già stato da me presentato alla Camera dei deputati, e che il secondo provvedimento, quello dello sganciamento, era in elaborazione e io prendevo impegno di presentarlo nel giro di pochi giorni all'esame del Consiglio dei ministri. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il provvedimento era già quasi completato nella sua stesura di progetto. Ora, desumere da queste mie dichiarazioni una qualsiasi forma di impegno che autorizzi chicchessia a dire che la decorrenza debba riportarsi alla data di tali mie dichiarazioni, è una interpretazione

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

veramente arbitraria e tale che male si inquadra in una nozione normale della rispettiva responsabilità, del Governo e del Parlamento.

Detto questo, e poichè la Commissione nella sua favorevole considerazione, come giustamente diceva poc'anzi il relatore, circa le disposizioni di carattere economico contenute nel provvedimento, è venuta in una sua più benevola conclusione, a seguito dei necessari contatti con la Commissione finanze e tesoro, arrivando a formulare una decorrenza, al di fuori e al di là di quella che dovrebbe essere la norma, che è bene mantenere, di regola, ferma, determinando la decorrenza dal 1° novembre, quindi presso a poco con la data della presentazione al Parlamento del disegno di legge, mi pare che di tutto questo il Senato dovrebbe essere riconoscente alla Commissione stessa, e la Magistratura comprensiva e consapevole che questo è il massimo sforzo che il Parlamento può fare per andare incontro alle esigenze della Magistratura.

Per queste considerazioni, dichiaro, assumendo nella giusta valutazione gli elementi che hanno indotto la Commissione a formulare questa modificazione riguardante la decorrenza in ordine al progetto ministeriale, che anch'io, come Ministro guardasigilli, posso rallegrarmi di questo sforzo che il Senato sta facendo, nei limiti anzidetti e senza indulgere ad ulteriori richieste, perchè non vi sarebbero, a mio avviso, sufficienti elementi di giustificazione per un diverso orientamento. *(Applausi dal centro)*.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore, ritiro il mio emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Berlinguer se insiste nei suoi emendamenti concernenti la decorrenza.

BERLINGUER. Mantengo la proposta di tornare al primitivo testo della Commissione, che fissa la decorrenza dalla data del 1° luglio 1950.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15, già 17, nella seguente nuova formulazione, proposta dal senatore Bisori ed accettata dalla Commissione:

Art. 15.

(Decorrenza delle retribuzioni).

La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1950 pel trattamento economico del personale allora in servizio.

BERLINGUER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Dichiaro che, essendo stato respinto l'emendamento tendente a fissare la decorrenza dal 1° luglio 1950, noi voteremo a favore della decorrenza dal 1° novembre.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 15 nel testo di cui ho dato testè lettura, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16, già 18:

Art. 16.

(Disposizione transitoria).

I giudici ed i sostituti procuratori della Repubblica che hanno conseguito la nomina ad uditori di Tribunale anteriormente al 21 aprile 1941 possono chiedere di partecipare al concorso di cui all'articolo 145 lettera b) dell'Ordinamento giudiziario, qualora entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiano almeno quattordici anni di servizio effettivo in Magistratura.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Sopprimere l'articolo ».

« In via subordinata, rimandarne l'esame in sede di disegno di legge: "Aumento dei ruoli organici della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici" » (1493).

ZOLI.

« Sopprimere l'articolo ».

« In via subordinata, aggiungere il seguente comma: "Per i magistrati provenienti dal-

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

l'esame di concorso per uditore di Tribunale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguita la nomina a consigliere di Appello ovvero abbiano già maturato il periodo di servizio di sedici anni finora richiesto per partecipare al concorso per la nomina a tale grado, il periodo minimo di sei anni di effettivo servizio nel grado di consigliere di Appello richiesto dalle vigenti disposizioni per partecipare al concorso per titoli per la promozione in Corte di cassazione è ridotto a quattro anni » ».

« In via ulteriormente subordinata, aggiungere il seguente comma :

« I magistrati nominati consiglieri di Appello con anzianità inferiore ai sedici anni alla data del concorso in cui sono riusciti vincitori non potranno concorrere per la promozione in Cassazione se non dopo otto anni di permanenza nel grado di consigliere di Appello » ».

NACUCCHI.

« Sopprimere l'articolo ».

MUSOLINO.

« Sopprimere l'articolo ».

« In via subordinata, aggiungere il seguente comma :

« I magistrati, che hanno conseguito la nomina a uditori anteriormente al 21 aprile 1941, possono chiedere di partecipare al concorso di cui all'articolo 145, lettera b) dell'Ordinamento giudiziario, qualora entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene indetto il concorso compiano almeno 14 anni di servizio effettivo in Magistratura » ».

CIAMPITTI.

« Sopprimere l'articolo ».

SCHIAVONE.

« Sostituire alle parole: " I giudici ed i sostituti procuratori della Repubblica che hanno conseguita la nomina a uditore di Tribunale anteriormente al 21 aprile 1941 " le altre: " I magistrati che fanno parte dell'Ordine giudiziario da data anteriore al 21 aprile 1941 " ».

VARRIALE

« Aggiungere il seguente comma (nel caso di approvazione dell'articolo):

« Inoltre i laureati in giurisprudenza che — superato il concorso di cui al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352 — conseguirono la nomina di incaricato di funzioni giudiziarie con decreti ministeriali regolarmente registrati e pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero di grazia e giustizia e che non si avvalsero di tale nomina per aver superato i limiti di età stabiliti dall'articolo 4 del menzionato decreto n. 352, e successivamente aboliti con la legge 29 aprile 1950, n. 210, possono chiedere di partecipare ai prossimi esami per aggiunto giudiziario, di cui all'articolo 133 del vigente Ordinamento giudiziario ed all'articolo 1 della cennata legge 29 aprile 1950, n. 210, qualora entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'esame verrà indetto abbiano coperto ininterrottamente, per lo meno, nei sei anni, l'incarico di supplenza di uditore giudiziario di cui al secondo comma dell'articolo 32 del vigente Ordinamento giudiziario » ».

ADINOLFI, RICCIO, MAGLIANO,
VARRIALE, MOLÈ Salvatore,
CIAMPITTI.BO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BO, *relatore*. La Commissione dichiara, come ha già dichiarato al termine della discussione generale, di ritirare l'articolo 16.

PRESIDENTE. In conseguenza del ritiro dell'articolo 16, già 18, sono decaduti gli emendamenti ad esso già presentati.

Avverto che sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi, da inserire alla fine del disegno di legge :

« In caso di aumento, per qualsiasi titolo, degli emolumenti spettanti agli impiegati statali, le tabelle allegate alla presente legge saranno rivedute ».

VARRIALE.

« In caso di aumento, per qualsiasi titolo, degli emolumenti spettanti agli impiegati statali, le tabelle allegate alla presente legge saranno rivedute ».

ROMANO Antonio.

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

« Qualora in relazione a modificate esigenze, siano riconosciuti in via generale miglioramenti alle retribuzioni dei pubblici dipendenti, le tabelle annesse alla presente legge saranno conseguentemente maggiorate nella stessa misura ».

PALERMO, MUSOLINO, SPEZZANO, BOC-CASSI, RAVAGNAN, MAFFI.

VARRIALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARRIALE. Dichiaro di ritirare l'emendamento aggiuntivo da me presentato.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Quando giorni fa ho ascoltato il brillante intervento dell'onorevole Ministro a chiusura della discussione generale, fra le tante osservazioni acute che egli ha fatto, una mi ha colpito in particolar modo. Mi ha colpito cioè la sua affermazione che questo disegno di legge resterà senza effetto se non ci formiamo uno spirito nuovo nei confronti della Magistratura. È un pochino quello che dicevamo quando si parlava anche della riforma tributaria. Ed è una riforma anche questa; è una riforma, come ha detto il Ministro, che resterà inoperante se non inciderà anche nello spirito. Oltre lo sganciamento giuridico e lo sganciamento economico, occorre saper giungere a questo sganciamento morale, egli disse; cosicché mi venne in mente (e scusatemi se mi esprimo molte volte per immagini) che questo disegno di legge poteva far pensare al distacco da un sistema planetario, che era quello dell'amministrazione dello Stato, non di un satellite, ma di una stella. È rimasta l'amministrazione dello Stato come sistema planetario; a parte c'è una stella che è diventata una cometa per tutte le code che le sono state aggiunte, che giungono ai magistrati che o fanno le comparse, o firmano i biglietti da una lira. Ma questo oramai è superato, superato male ma superato. Ma la situazione rimane: da una parte vi è il sistema, l'amministrazione dello Stato, dall'altra parte la stella, cioè, indipendente dal sistema, la Magistratura.

Ora, gli emendamenti che discutiamo sono in netto contrasto con questa concezione. Abbiamo sganciato la Magistratura ed abbiamo

determinato un trattamento economico senza pensare in alcun modo a quello che era il trattamento degli altri dipendenti statali, e quando i dipendenti statali intendano riferirsi a questo trattamento economico dovranno parlare e riferirsi al loro trattamento economico in senso assoluto, come in senso assoluto e non in senso relativo noi ne abbiamo parlato in questo disegno di legge per i magistrati. Abbiamo sganciato e non è consentito che ci riagganciamo attraverso un sistema che argutamente il Presidente ha definito di scala mobile. Lasciamo andare la questione di come dovrebbero applicarsi gli emendamenti, perché le tabelle dovrebbero essere rivedute, non si sa come, creando una serie di difficoltà e di contestazioni. Ma, a parte questo, quello che non possiamo assolutamente ammettere è il principio, che ho testè enunciato e spiegato. Solo per quanto riguarda la svalutazione monetaria potremo rivedere le tabelle: ma ciò perché qui noi fissiamo delle retribuzioni reali e non puramente apparenti, che in ogni modo rivedremo, quando la situazione economica del Paese dovesse cambiare; solo in tal caso dovremo intervenire per ridare ai magistrati una condizione di maggiore dignità; ma ciò, insisto, indipendentemente da ogni legame con altre categorie.

È per queste considerazioni che dichiaro che voterò contro, ed invito il Senato a votare contro questo emendamento aggiuntivo. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Palermo per svolgere il suo emendamento.

PALERMO. Io, in verità, sono molto sorpreso nel vedere il collega Zoli prendere posizione così decisa contro un provvedimento che a mio modo di vedere è di una semplicità inaudita. Quale è lo spirito informatore di questa legge? Rendere, dal punto di vista economico, i magistrati indipendenti. È vero che vi è un'altra legge che noi stiamo aspettando invano, per la cui applicazione non occorrono né copertura né stanziamenti, la legge che si riferisce al Consiglio superiore della Magistratura; ma a mio modo di vedere l'indipendenza della Magistratura si basa su due principi, uno politico ed uno economico. Il lato politico non è ancora

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

chiaro perchè il Governo fino a questo momento non ha presentato il relativo disegno di legge. Abbiamo adesso uno sganciamento economico, cioè una certa indipendenza economica che si cerca di dare ai magistrati con l'attuazione di questa legge. Ora se per avventura le condizioni economiche del nostro Paese dovessero peggiorare e il costo della vita dovesse aumentare — nella mia Napoli è aumentato di oltre il 6,8 per cento — tutte queste provvidenze, che noi abbiamo attuato a favore della Magistratura, sarebbero inoperanti. Allora è indispensabile che il magistrato abbia la certezza che, qualunque siano gli sviluppi della situazione, non perderà la sua autonomia economica.

Quindi, per evitare che un giorno si possa dichiarare dalla categoria dei magistrati che non hanno più questa indipendenza economica, è necessario creare una base di paragone su cui fissare il loro trattamento. Concludendo, io penso che se il costo della vita dovesse aumentare, ove il Governo sentisse il bisogno di andare incontro alle necessità degli altri funzionari per le mutate condizioni economiche, si debbano estendere anche ai magistrati le provvidenze che si adotteranno a beneficio dei pubblici impiegati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Romano Antonio per svolgere il suo emendamento.

ROMANO ANTONIO. Io trasformo il mio emendamento in raccomandazione per un semplice motivo. Infatti nessuna Assemblea può stabilire una norma che impegni i futuri stanziamenti.

È indispensabile, inoltre, che la legge rimanga in tutta la sua dizione per l'affermazione dello sganciamento. Ora ciò importerebbe quasi una ripresa dell'agganciamento che noi abbiamo escluso dalla legge; d'altra parte siamo sicuri che se si incorrerà eventualmente nella svalutazione della moneta l'onorevole Ministro saprà difendere gli interessi della Magistratura.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Non vorrei che ciò dipendesse dalla buona volontà del Ministro o del Governo. Qui siamo sempre di fronte all'indipendenza della Magistratura che dobbiamo tutelare, e

non deve essere, torno a ripeterlo, nè il buon cuore nè la buona volontà di un Ministro o di un Governo che debbono interpretare i bisogni dei magistrati: questi debbono essere garantiti dai provvedimenti che man mano saranno emanati.

TOMÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. Credo necessario che il Senato esamini l'emendamento in discussione anche sotto un profilo diverso da quello fin qui esaminato. Finora si è detto solo che, volendo noi assicurare alla Magistratura un trattamento economico a sè stante ed adeguato, dobbiamo mantenerlo anche in futuro, in dipendenza di una eventuale svalutazione della moneta.

Senonchè a me sembra che noi dobbiamo un po' vedere quale è la situazione attuale (in forza della legge che abbiamo approvato) della Magistratura da una parte e degli altri dipendenti dello Stato dall'altra. Nei riguardi della Magistratura praticamente abbiamo raggiunto ormai quella condizione di trattamento che le assicura una autosufficienza decorosa dal punto di vista economico; abbiamo raggiunto l'*optimum* sia pure in senso relativo. Ma nei riguardi degli altri dipendenti dello Stato possiamo noi affermare che esista quell'autosufficienza, quel corrispettivo a cui pure hanno diritto e che comunque tenderanno a realizzare? Vi sono stati accenni, anche in questa Assemblea, in tal senso. Poichè gli altri dipendenti dello Stato non hanno raggiunto il *minimum* indispensabile, è da prevedersi a non lunga scadenza qualche richiesta.

E allora dove arriveremo? Arriveremo al punto che, pur persistendo lo stato attuale del valore intrinseco della moneta, qualora consentissimo alle richieste degli altri dipendenti dello Stato, dovremmo aumentare le tabelle che oggi stesso abbiamo approvato. Arriveremmo cioè all'assurdo di consentire un ulteriore aumento senza che ci sia nessuna modificazione sul mercato dei valori. Questa è la realtà che conseguirebbe alla approvazione dell'emendamento in discussione. Perciò penso che il Senato debba respingere l'emendamento se non vuole fin da questo momento porre le premesse per modificare ciò che in questa stessa seduta ha deliberato.

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

MENGGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGGHI. Onorevoli colleghi, contrariamente a quanto hanno detto i precedenti oratori, sono favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Varriale e Antonio Romano.

RIZZO GIAMBATTISTA. È stato ritirato.

MENGGHI. Allora lo faccio mio e vi dico subito il perchè. Insisto su quest'articolo aggiuntivo, perchè con esso si dà una tranquillità morale ai magistrati, ai quali oggi non abbiamo dato una soddisfazione completa per quanto riguardava la decorrenza degli emolumenti dal 1° luglio. Sono perciò del parere che questo articolo aggiuntivo debba essere approvato.

CONTI. Sapete che dico io? Che c'è incompatibilità tra la professione di avvocato e la funzione di parlamentare! Questa è la verità. (*Proteste del senatore Menghi*). Ma fatela finita! Non si fa l'avvocato quando si sta qui!

PALERMO. Io non faccio l'avvocato. (*Comenti*).

DE PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Parlo unicamente per esporre il mio criterio, nella speranza di interpretare anche il pensiero della Commissione. A me sembra che questo articolo aggiuntivo, inteso in un certo senso, non abbia diritto di cittadinanza in questa legge; inteso in un altro senso, è superfluo. Se si deve intendere rispetto alla sostanza della legge, concettualmente non c'entra, perchè è chiaro che si verrebbe, come tutti ammettono, a ferire il concetto dello sganciamento, in quanto non è ammissibile che dopo che si siano sganciati, si debba ancora consentire che possano risentire la ripercussione di qualsiasi altro provvedimento che si prenda nell'ordine delle categorie statali.

Quindi non possiamo accettare il principio, come espresso in quest'articolo. Da questo punto di vista, come ho detto, nella legge non può essere contemplato l'articolo aggiuntivo in esame. Però sono d'accordo nel concetto espresso dal senatore Palermo; ma questo rende l'articolo superfluo, essendo di estrema evidenza che, se le condizioni generali dell'economia nazionale importano la necessità di un provvedimento di carattere generale, questo provvedimento non si prende rispetto a tutte le cate-

gorie statali, eccettuati i magistrati, ma rispetto a tutti coloro che percepiscono uno stipendio. In questo caso sarà imperioso rivedere le tabelle, ma si tratterà di attuare un provvedimento che lo Stato avrà creduto di emanare rispetto alle necessità presentatesi nella vita della Nazione. Quindi non mi pare necessario dirlo nella legge. Questo motivo mi induce a pensare che sia perfino superfluo fare una raccomandazione al Governo, perchè questi argomenti o debbono formare oggetto di disposizioni legislative, oppure non significano niente. Raccomandare questo al Governo significherebbe invitarlo a dare, quanto più presto possibile, un aumento di carattere generale, il che non è concepibile. Chiedo dunque che di questo articolo non si parli più.

BO, *relatore*. Sono d'accordo.

DONATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI. Onorevoli colleghi, non ho mai preso la parola in questo dibattito, che è stato piuttosto ampio ed esauriente. Mi si permetta di dire che gli emendamenti proposti sono nettamente offensivi per i legislatori. Io ricordo che nei primissimi giorni della nostra legislatura un collega, in sede di Commissione, che non era nè avvocato nè magistrato, nella formulazione di una legge aveva proposto che si aggiungesse un articolo finale nel quale si diceva: « La presente legge è provvisoria ». Voi capite subito dove io voglio arrivare. Qui si tratta di legiferare, si tratta di consacrare in una legge delle norme che devono essere attuate e accettate, non si tratta di stipulare un contratto, di formulare un capitolato, nè si tratta di appalto o di disciplina tra parti che stiano contrattando o discutendo un contratto a carattere collettivo o singolare: si tratta, ripeto, di legiferare, e si permetta a me, che sono l'ultimo dei membri di questa Assemblea, di dire che mi scandalizza il concetto che in una legge si debba prevedere la possibilità di modifiche, quando il legislatore deve avere il pieno convincimento che quando detta una norma la detta perchè la crede giusta e perchè ritiene che essa debba essere rispettata nel tempo e direi quasi per l'eternità. Non si fanno delle leggi provvisorie, non si fanno delle leggi se non col convincimento che esse disciplinano una determinata materia e tendono a una ri-

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

soluzione di problemi che deve valere per il presente e per l'avvenire.

Capiteranno dei momenti in cui si dovrà procedere a revisioni di norme di natura economica; e ciò verrà fatto, come ha giustamente rilevato anche l'onorevole De Pietro. Si potrà arrivare a revisioni *in pejus* come anche *in melius*, ma il prevedere fin d'ora delle modificazioni mi sembra, ripeto, in netta contraddizione con l'alto ufficio che il Senato in questo momento sta compiendo. Pertanto ritengo che noi non possiamo assolutamente inserire nella legge che stiamo discutendo alcuna norma che abbia un qualsiasi riferimento a eventuali modifiche.

PALERMO. Domando diparlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Sono convinto delle buone ragioni espresse dai miei valorosi colleghi e perciò vorrei proporre alla loro attenzione un ordine del giorno che verrebbe a sostituire l'emendamento da me proposto, e che è così formulato: « Il Senato invita il Governo, qualora in relazione a modificate esigenze siano riconosciuti in via generale miglioramenti alle retribuzioni dei pubblici dipendenti, a migliorare nella stessa misura le tabelle annesse alla presente legge ».

BO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BO, *relatore*. La Commissione è contraria anche a quest'ordine del giorno.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io sono contrario agli articoli aggiuntivi, così come all'ordine del giorno del senatore Palermo, ma con una premessa e una motivazione; questa: la legge stabilisce effettivamente il principio del distacco della Magistratura dal complesso dei funzionari delle altre amministrazioni dello Stato. Questo è un principio profondamente innovatore di quanto si è seguito fino ad oggi nella nostra legislazione, e deve rimanere, non deve essere ferito, nè risommerso in provvedimenti che eventualmente annullino questa fondamentale conquista del nuovo ordine democratico.

In connessione stretta col criterio del distacco e dello sganciamento vi è il trattamento economico originale, per sè stante, distinto da

quello degli altri funzionari dello Stato. Che cosa vuol dire trattamento economico distinto? Vuol dire trattamento adeguato alle funzioni della Magistratura, la quale per la sua specialità, responsabilità e delicatezza si è ritenuto si dovesse enucleare dal complesso di tutte le altre funzioni dello Stato. Ora questa connessione tra l'enucleamento della Magistratura e il suo trattamento economico nel rapporto con gli altri organi dello Stato deve rimanere come punto distintivo e caratteristico della posizione della Magistratura nel quadro dello Stato, e deve rimanere come punto di orientamento perchè, ripeto, questo che è un legittimo distacco che oggi si è formato non venga colmato nuovamente attraverso provvedimenti diversi. Conseguentemente, sia lo Stato attraverso il suo organo rappresentativo, il Governo, sia il Parlamento avranno cura di mantenere ferma l'impostazione fondamentale della presente legge e resisteranno nei modi che riteranno più opportuni a quelli che possono essere i tentativi modificatori, annullatori dello spirito e della lettera di essa.

Per questi motivi e queste considerazioni mi dichiaro contro gli emendamenti proposti e contro l'ordine del giorno del senatore Palermo, il quale tradurrebbe in diversa forma la medesima sostanza con un principio di intima sfiducia nello stesso effetto pratico e nella stessa sostanza della legge che faticosamente abbiamo discusso e felicemente abbiamo portato a conclusione. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Domando al senatore Menghi se insiste nell'articolo aggiuntivo già presentato dal senatore Romano Antonio e successivamente da lui fatto proprio.

MENGHI. Non insisto.

PRESIDENTE. Domando al senatore Palermo se insiste nel suo ordine del giorno.

PALERMO. Insisto perchè sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno del senatore Palermo, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Vi è adesso un emendamento del senatore Zoli tendente a sopprimere tutte le intitolazioni degli articoli e delle tabelle.

ZOLI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione il disegno di legge nel suo complesso, faccio rilevare alla Commissione che, secondo la tabella A, ai giudici ed equiparati è assegnata come stipendio massimo (terzo aumento quadriennale) la somma di 1.600.000 lire; secondo la tabella D, invece, ai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ai vice procuratori militari ecc. è assegnato lo stipendio iniziale di 1.600.000 lire, che dopo l'unico scatto quadriennale previsto aumenta a lire 1.750.000. Se si trattasse di magistrati, avverrebbe che i referendari, i vice procuratori militari ecc. avrebbero più dei magistrati ordinari cui sono equiparati.

PERSICO. Esamineremo il caso in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Riservando alla Commissione la facoltà di procedere al coordinamento del disegno di legge, pongo in votazione il disegno di legge stesso nel suo complesso, con le tabelle allegate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

DE PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. A nome della Commissione, domando alla Presidenza se è possibile stabilire fin da oggi la data nella quale sarà discusso il disegno di legge concernente l'aumento dei ruoli organici della Magistratura.

PRESIDENTE. È intenzione della Presidenza di porlo il più presto possibile all'ordine del giorno, ma non è possibile stabilire la data in questo momento.

Sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,15, è ripresa alle ore 19).

Presentazione di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Ferrabino, Merlin Umberto, Ceschi, Lorenzi e Pietra hanno presentato il disegno di legge:

« Sistemazione delle cliniche della Università di Padova » (1599).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Informo che il senatore Bergmann, a nome della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Ricostituzione dei comuni di Selino, Mazzoleni e Cepino, in provincia di Bergamo » (1089).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge verrà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Variatione nella composizione di Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che, su designazione del Gruppo democratico cristiano, il senatore Spallino entra a far parte della Commissione parlamentare consultiva per la formazione delle circoscrizioni territoriali o collegi per le elezioni dei Consigli provinciali, in sostituzione del senatore Toselli.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale » (1135) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale ».

SPEZZANO. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. A nome mio e dei compagni di Gruppo chiedo il rinvio di questo disegno di legge. La mia richiesta è motivata dal fatto che

la materia che dobbiamo discutere è alquanto delicata; che la seduta è iniziata alle 15 e sono già trascorse quattro ore; che gli iscritti a parlare fino ad ora sono cinque e probabilmente aumenteranno. La discussione, pertanto, non potrebbe concludersi. Bisogna tener conto poi che dei colleghi sono impegnati in riunioni di Commissioni, che domani vi sarà la riunione di altre due Commissioni, compresa quella elettorale della quale fanno parte molti colleghi. Tutto considerato ritengo che la discussione del disegno di legge debba essere rinviata.

SALOMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE. Onorevoli colleghi, la discussione fu iniziata per questo disegno di legge fin dalla seduta di martedì scorso. L'onorevole Palermo chiese che si differisse ad altra seduta perchè aveva intenzione di intervenire nella discussione e non era pronto a pronunciare il suo discorso. Intervenero allora altri oratori, tra i quali, se non vado errato, gli onorevoli Lucifero e Zelioli e pertanto la discussione è già iniziata. Il provvedimento che è sottoposto al nostro esame ha carattere di urgenza in quanto vi sono migliaia di giovani i quali attendono di sapere se possono o no usufruire del beneficio della qualifica di combattente. La questione fu discussa ampiamente in seno alla Commissione di ratifica dei decreti legislativi per la durata di due giorni e alla fine della seconda seduta si fissò una soluzione conciliativa. Ritengo quindi che non sia assolutamente possibile differire più oltre la trattazione di questo disegno di legge per il quale si può benissimo, tra oggi e domani e, quando occorresse, anche trattenendoci qualche altro giorno, portare a compimento la discussione. Prego pertanto l'amico onorevole Spezzano ed i colleghi di sua parte, i quali assisteranno alla discussione e possono darmi atto dell'ampiezza della discussione stessa in seno alla Commissione di ratifica, di non insistere su una proposta la quale urta contro lo spirito e le finalità della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Spezzano, se lei insiste nella sua proposta di rinvio, occorre che mi presenti, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, formale istanza sottoscritta, oltretutto da lei, da altri nove senatori.

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Signor Presidente: la domanda è in preparazione. Nel frattempo dovrei chiarire alcuni dati di fatto. A me non risulta, pur facendo parte della Commissione speciale di ratifica dei decreti, che si sia arrivati ad una specie di compromesso sulla relazione Cerica e sugli emendamenti proposti. Mi risulta anzi il contrario. In Commissione vi fu opposizione decisa e netta da parte nostra. Lo stesso collega senatore Salomone non ha potuto fare a meno di riconoscere l'importanza di questo disegno di legge e, insistendo per la discussione, è arrivato ad una ipotesi che contrasta con tutto quello che è stato deciso in precedenza, e cioè che, qualora la discussione non potesse essere portata a termine, tra oggi e domani, si potrebbe prolungarla per qualche altro giorno. Probabilmente da parte mia non avrei nulla in contrario, mi pare però che non sia questo l'intendimento della maggioranza del Senato.

Debbo richiamare infine l'attenzione dei colleghi sul fatto che nell'altro ramo del Parlamento questo disegno di legge ha occupato quattro o cinque sedute e vi sono stati discorsi di fondo; vi è stata una relazione a firma dei deputati Carron e Bellavista. La Camera dei deputati ha approvato le modifiche apportate dalla Commissione, mentre noi in definitiva siamo ritornati al progetto governativo.

Un ultimo rilievo. Vogliamo discutere davvero una legge di questa importanza senza nemmeno la presenza del Ministro proponente? Anche questo mi pare che debba spingere a rinviare la seduta.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Non è la prima volta che si inizia la discussione di provvedimenti di legge di estrema importanza, discussione che poi per ragioni di tempo viene rinviata, pur sapendosi fin dall'inizio che l'argomento non si sarebbe esaurito nel giro di pochi giorni. Questo si fa perchè già l'inizio della discussione di un provvedimento ha un valore morale e politico.

Ora l'importanza di questo disegno di legge è stata sottolineata dallo stesso onorevole Spezzano, quando ha ricordato la discussione di fondo avvenuta nell'altro ramo del Parlamento. Non vale dire che questa discussione ci costrin-

gerebbe a star qui altri giorni, perchè secondo me non ha importanza che la discussione si esaurisca entro oggi o domani: l'importanza della discussione sta nell'oggetto.

L'importanza di questo provvedimento non consiste solo nell'interesse di alcuni individui e permettere loro di partecipare a concorsi o ottenere altri benefici: esso vuole avere soprattutto un significato di distensione, di possibilità di recuperare sul terreno costituzionale repubblicano giovani che non si siano resi colpevoli di delitti contro la Patria e la società.

D'altra parte, passando ad un altro argomento, ieri sera è stata ben sottolineata l'importanza di questa ripresa dopo l'esaurimento della discussione del disegno di legge sulla Magistratura. È stata richiesta l'iscrizione, al n. 2 dell'ordine del giorno di oggi, di questo disegno di legge dal rappresentante il Governo. E tutti hanno aderito, siamo rimasti tutti d'accordo; anzi mi meraviglio molto — benevolmente, intendiamoci — che la discussione del progetto di legge sulla Magistratura si sia esaurita così rapidamente. Ieri sera si disse: facciamo la seduta lunga, magari fino alle 23. Orbene, c'è anche, non voglio dire, il buon costume e lasciamo stare la parolaccia prassi, c'è anche una consuetudine di convivenza civile tra di noi, per cui quando si dice una cosa la si mantiene. Ieri sera abbiamo aderito tutti all'ordine dei lavori, non c'è stata una voce di dissenso. Non capisco pertanto perchè una legge, la quale è stata profondamente discussa in Commissione e della quale tutti — diciamo la verità — ci siamo impadroniti, conoscendone l'importanza, debba esser ora accantonata per andare subito in vacanza, quando ancora è un'ora possibile, oppure per fare qualche altra cosa o di secondaria importanza o di importanza polemica, diciamolo pure, che può interessare una linea di condotta di partito o di particolari competenti.

Ora, la mia opposizione non vuole suonare scortesia al rinvio: è solo un richiamo all'importanza morale di fronte al Paese dell'impostazione di questa discussione, anche se la discussione stessa si dovrà riprendere dopo le vacanze; non solo, ma è anche un richiamo al mantenimento di una, non dico parola data — la frase è troppo grossa — ma di una decisione che è stata presa all'unanimità ieri sera in fine di seduta. (*Applausi dal centro*).

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Personalmente, mi è indifferente il discutere questa sera, questa notte, domani o dopodomani il disegno di legge. Ciò non ha alcuna importanza, per me. Ma poichè il Gruppo parlamentare al quale appartengo mi ha fatto l'obbligo di prendere la parola per questo disegno di legge, o nella discussione generale o per dichiarazione di voto a nome del Gruppo, io debbo dire che quanto ha esposto poc'anzi il collega onorevole Cingolani mi preoccupa, perchè egli non ha posto il problema del Regolamento, dei lavori parlamentari o del tempo, bensì ha posto il problema nella sua importanza politica. Dovendo quindi prendere la parola su questo disegno di legge, sia pur brevemente, sento la responsabilità di fronte alla discussione. Io non parlo tanto perchè si decida formalmente con un voto del Senato, quanto per tentare di giungere ad una conclusione in perfetto accordo, perchè se vi si potesse arrivare, mi pare che ciò sarebbe a sollievo generale.

Ebbene, io ritengo che una discussione come questa, egregio collega Cingolani, sia troppo importante per la stessa essenza della Repubblica, di cui siamo un'alta rappresentanza, perchè se ne possa discutere così alla spicciolata, all'ultimo momento. Parecchi oratori sono iscritti a parlare e altri si iscriveranno; il collega Moscatelli ed altri. Mi sorge il dubbio che alla fine, continuando mentre tutti i colleghi pensano alle vacanze pasquali, durante la discussione possano essere più numerosi gli oratori che gli spettatori.

Conviene affrontare questa discussione così alla spicciolata? In coscienza, per quella parte di onore che tutti noi sentiamo per il mondo della Resistenza, per quelli che hanno combattuto la guerra partigiana contro i tedeschi e i fascisti, in buona fede o in mala fede venduti al tedesco, francamente noi desideriamo vederci chiaro, tanto più che i colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno desiderato vederci chiaro. E la parte che noi oggi stiamo rappresentando in questo settore l'hanno rappresentata alla Camera dei deputati anche degli egregi colleghi che si onorano di appartenere alla vostra parte. (*Interruzione del senatore Cingolani*). Nè, onorevole Cingolani, la questione è talmente chiara e già dibattuta per cui si possa

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

arrivare rapidamente alla conclusione. In Commissione la cosa non è stata così chiara, perchè otto hanno votato a favore e otto contrariamente, quattro si sono astenuti. È dunque una discussione di grande importanza. A nostro parere per pensare di poter correggere quanto la Camera dei deputati ha votato dopo un'ampia discussione, alla quale ha preso parte lo stesso Ministro della difesa, è necessaria una discussione molto approfondita. In coscienza possiamo noi fare questa discussione approfondita, o non è più opportuno, giacchè siamo alla chiusura dei nostri lavori, rinviare senz'altro alla ripresa dei lavori parlamentari non facendo seduta neppure domani? Si sapeva che per domani si sarebbe discussa la mozione sulla penicillina: ebbene, si rinunciarebbe anche a quella.

Chiedo questo sicuro di interpretare non solo il pensiero dei partigiani e degli uomini della Resistenza di questa parte, ma dei colleghi di ogni settore: un problema come questo che investe la stessa essenza della Repubblica a mio parere esige una maggiore ponderazione. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione, presentata dai senatori Spezzano, Gavina, Molinelli, Ferrari, Moscatelli, Pertini, Lanzetta, Grieco, Cerruti, Li Causi, Ristori, Fantuzzi e Ruggeri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvata*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palermo. Ne ha facoltà.

PALERMO. Signor Presidente, io mi rifiuto di parlare, perchè l'onorevole Ministro è assente e, d'altra parte, la sua presenza è indispensabile data l'importanza del provvedimento.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Ministro della difesa è andato, come deputato, a votare alla Camera e fra breve sarà al Senato.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per qualche minuto.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,20, è ripresa alle ore 19,25*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spezzano. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, ho una certa trepidazione nel discutere questo disegno di legge non solo e non tanto per la delicatezza e la difficoltà della materia, quanto perchè penso al pericolo che si possa dare una interpretazione falsa alle mie parole e quindi si possano fare delle speculazioni.

Per temperamento sono antiretorico. Non faccio mai della retorica, tanto meno ne farò questa volta. La materia del disegno di legge è tale che va discussa serenamente, chiaramente e soprattutto freddamente, per evitare che venga snaturata o comunque mascherata.

La prima indagine che a me pare necessaria è quella di stabilire quale è il vero significato del disegno di legge che discutiamo. Si disse in un primo momento — ed era questa la tesi governativa — che si trattava di un provvedimento di carattere militare, di un provvedimento interno. Dopo pochi giorni questa interpretazione è stata abbandonata, perchè non ha resistito alle critiche, nemmeno a quelle più superficiali. Siamo di fronte dunque ad un provvedimento politico, anzi ad un provvedimento eminentemente ed esclusivamente politico. Contro questa interpretazione cosa è stato opposto? Nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole Roberti oppose una tesi che vorrei dire giuridica. Purtroppo tale linea è stata fatta sua dal relatore, senatore Cerica. Si dice in altri termini che « non si tratta di un provvedimento di natura politica, ma semplicemente di un provvedimento col quale si viene a compensare il danno derivato ai cittadini combattenti dalla chiamata alle armi e dal servizio prestato in guerra, facendo loro recuperare in parte il tempo e le possibilità perdute di fronte a quelli che più agevolmente poterono sistemarsi in impieghi e sviluppare le loro attività intraprese per essere rimasti nella vita civile e nell'interno del Paese ». Si parte cioè dal presupposto che il servizio militare sia stato prestato nell'interesse ed in difesa della Patria. È evidente che questa impostazione noi non possiamo accettare. È un'impostazione che dà per provato ciò che non solo non è stato provato, ma che non può essere provato fino a quando la realtà storica è quella che è. Il presupposto che coloro che servirono la repubblica di Salò ed i

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

tedeschi servirono il proprio Paese è un dato di fatto falso.

CERICA, *relatore*. C'è un errore di interpretazione. Io ho parlato del servizio prestato dal 10 giugno 1940 al 9 settembre 1943.

SPEZZANO. Per questo servizio siamo d'accordo, la legge approvata dalla Camera dei deputati lo contempla esplicitamente. Ma se si accetta la tesi del relatore Cerica e la si estende, come in seguito vedremo, si arriva per l'appunto alla conseguenza già detta. La tesi del diritto che il cittadino ha verso lo Stato per il servizio militare, secondo me, potrebbe essere discussa da un punto di vista etico e morale. Accettando in pieno ed *in toto* la tesi del relatore si corre il rischio di attribuire all'Esercito la qualifica di mercenario che è offensiva. Senza dire poi che i sacrifici del cittadino chiamato alle armi sono di tale natura — può esservi anche il sacrificio della vita — che non possono certamente essere ricompensati da quei benefici che la legge concede.

Ma, ritenendo esatta la tesi del relatore, e cioè che effettivamente si fosse creato un diritto, è la prima volta, forse, che da un diritto si decada? Se noi ammettiamo — e non ho nulla in contrario ad ammetterlo — che coloro che hanno prestato per un determinato periodo il servizio militare, hanno, per questo acquistato alcuni diritti, questi hanno, perduto per decadenza quando, successivamente, hanno con altre azioni distrutto le azioni precedenti in base alle quali era sorto il diritto. La decadenza è comune a tutti i diritti. Non capisco perchè per diritti così delicati non dovrebbe e non potrebbe verificarsi decadenza.

Il relatore, per giustificare le modifiche che si vorrebbero apportare al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, afferma che il provvedimento del Governo in data 4 marzo 1948 è un provvedimento « essenzialmente politico » che crea un gravissimo danno morale e tecnico.

Dice testualmente la relazione: « Questo provvedimento costituirebbe arbitrio di carattere morale e giuridico, si verrebbero a negare i diritti acquisiti sul campo di battaglia a combattenti che come tali avevano servito il Paese in guerra e che non possono essere defraudati del servizio compiuto ».

Questa impostazione è la conseguenza diretta della prima considerazione che ho già criticato, e non vi è dubbio che non solo non possa essere da noi accettata, ma debba essere respinta con decisione, con fermezza, anzi con sdegno. Accettando questa impostazione, si capovolge la situazione dei fatti e si mettono sullo stesso identico piano la Resistenza e la repubblica di Salò. Confondiamo l'inconfondibile, eguagliamo ed equipariamo ciò che è completamente dissimile ed antitetico e non ha alcun punto di contatto per costituire il paragone e l'equiparazione. Accettare la tesi sostenuta dal relatore, significa volere che la Resistenza si presenti col capo cosparso di cenere, a chiedere scusa.

CERICA, *relatore*. Questa è un'arbitraria deformazione del pensiero del relatore!

SPEZZANO. Onorevole Cerica, io sono davvero lieto che lei dica che è arbitraria questa mia interpretazione; ma io ragiono sulla relazione che reca la sua firma. Sono curioso di sentire come lei spiegherà ed interpreterà quello che ha scritto. Io non mi fermò solo alla interpretazione letterale, ma quello che lei ha scritto metto in rapporto con gli emendamenti da lei proposti, e l'uno e l'altro sistema confermano l'esattezza delle mie conclusioni.

Esagero forse dicendo tutto questo? È errata la mia interpretazione del pensiero del relatore? Sarò lieto di riconoscere di avere sbagliato se il relatore me ne convincerà.

Certo non esagero dicendo che la Resistenza dovrebbe presentarsi col capo cosparso di cenere a chiedere scusa. Questa mia affermazione non documento direttamente, perchè non intendo far perdere tempo al Senato in questo scorcio di seduta. Mi limito ad invitare i colleghi a leggere quello che nell'altro ramo del Parlamento ha detto l'onorevole Carron, che non è della nostra parte, e tutta la documentazione che lo stesso ha presentato, documentazione certa e sicura costituita da lettere pervenute alla Commissione e da articoli in quel periodo apparsi sui giornali nostalgici. È una documentazione talmente impressionante e decisiva da aver fatto dire all'onorevole Carron che se l'avesse conosciuta prima di aver presentato la relazione egli sarebbe arrivato a delle conseguenze completamente opposte. Va considerato poi che questa condotta i nostalgici

gici hanno tenuto per un disegno di legge improntato allo spirito della pacificazione, della mano tesa, della dimenticanza.

Questi scopi noi non rinneghiamo. La politica della mano tesa e della dimenticanza l'abbiamo sempre fatta e sostenuta, e la sosteniamo ancora, e perciò noi non siamo contro la legge, anzi ci dichiariamo favorevoli alla legge approvata dall'altro ramo del Parlamento dove, fino a prova contraria, noi non rappresentiamo la maggioranza.

E così, pur non condividendo alcuni dei principi che l'altro ramo del Parlamento ha accolto, noi siamo disposti a votare questa legge.

Voi parlate della necessità di una pacificazione. Siamo perfettamente d'accordo, ma la pacificazione presuppone come elemento indispensabile che dall'altra parte ci sia stato un pentimento. La mano tesa da una parte richiede, dall'altra parte, una mano che voglia stringere quella che è stata tesa. Nel nostro caso che cosa c'è di tutto questo? Assolutamente niente. Non pentimento, ma spirito di vendetta. Non si vuole riconoscere che si è sbagliato, ma si sostiene che si è compiuto il proprio dovere. Non diciamo che si debba riconoscere che si è tradito, ma abbiamo tutto il diritto di pretendere che non si dica che quel passato rappresenti per i repubblicani un titolo di onore. Tutto ha bisogno di un clima adatto e di un clima adatto ha bisogno anche la pacificazione.

Il clima esistente è completamente opposto a quello che sarebbe necessario. Noi vediamo ogni giorno non persone che riconoscono l'errore, ma persone che affermano che se malauguratamente quella triste e sciagurata situazione si dovesse presentare non avrebbero difficoltà di scelta, anzi non si proporrebbero nemmeno il problema della scelta: continuerebbero su quella via che già una volta hanno percorso. Ce lo ripetono, ce lo dicono sul viso ogni giorno e in ogni circostanza.

Ed è naturale. Non c'è da stupirsi per una simile condotta, che è la conseguenza della premessa, secondo la quale il passato costituisce il loro onore, l'adempimento al dovere, e quindi il merito. Da questo deriva quel ritornello, che appare in disegni e scritti, di fantasmi che dovrebbero ritornare non per la pacificazione, ma

per la vendetta, per punire i traditori. I traditori, cioè coloro che non sono stati con la repubblica di Salò, i traditori, cioè i rappresentanti della Resistenza.

Da questo deriva poi tutto il resto, tutti quei rigurgiti che si ripetono insistentemente. Le bombe alle sedi dei partiti, quelle a palazzo Chigi e all'ambasciata americana di questi giorni, i tentativi delle spedizioni punitive si inquadrano benissimo in questo clima.

L'onorevole Zelioli ha cercato abilmente di presentare questa gente come degli agnellini, e noi saremmo lieti di vederli tali. Egli disse che, in definitiva, non potevano essere trattati diversamente da come sono trattati i partigiani, perchè erano dei deboli che avevano ceduto alle pressioni, che non avevano saputo resistere, e diceva: se tutti fossero eroi gli eroi finirebbero di essere tali. Il senatore Zelioli mi ha fatto ricordare un episodio capitato nella vita forense. Ad un avvocato che difendendo un imputato sosteneva il vizio di mente, l'imputato diceva interrompendolo: ho agito per difendere un mio diritto e i magistrati mi debbono giudicare sapendo che ho agito volutamente, coscientemente, deliberatamente. Non sono un pazzo. L'onorevole Zelioli si è messo nella stessa situazione di quell'avvocato difensore!

Quale altro argomento può essere portato a sostegno del disegno governativo? Il Ministro della difesa, in sede di Commissione, ha detto che, in definitiva, non approvando il disegno di legge finivamo col colpire gli stracci, mentre i veri responsabili non erano stati puniti. Veramente, ci sarebbe da discutere sull'esattezza di una simile affermazione...

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. E anche degli antifascisti puniamo, cioè quelli che, pur avendo combattuto...

SPEZZANO. Le sarei grato se mi indicasse questa norma...

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Voglio dire che molti sono gli antifascisti che hanno combattuto per forza e che oggi si trovano esclusi dai concorsi.

SPEZZANO. Dicevo dunque che l'onorevole Ministro della difesa portava l'argomento che, se non avessimo approvato il decreto legislativo proposto dal Governo, avremmo finito col colpire gli stracci, mentre i veri responsabili

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

non erano stati puniti. Vorrei dire all'onorevole Ministro che non è del tutto esatta questa affermazione. Vi potrà essere qualche straccio, ma in mezzo agli stracci vi sono anche elementi che hanno avuto una seria e grave responsabilità e che hanno fortemente influito a determinare le sventure del nostro Paese.

Ma, per comodità di ragionamento, se fosse vero quello che dice il Ministro, o che forse, semplicemente per questo, dovremmo continuare ad aggiungere ingiustizia ad ingiustizia? O che forse, quando si è riconosciuto che si è imboccata una via sbagliata, non è doveroso cercare di tornare indietro? E se non è possibile tornare indietro, non è per lo meno indispensabile fermarsi? Curioso: si riconosce che la via presa è la via sbagliata, e la si vuole seguitare fino in fondo, fino ad arrivare cioè al precipizio! Ora, se peccare è umano, l'insistere nel peccato è diabolico. Noi saremmo responsabili, recidivi anzi e, per di più, recidivi specifici, che è la forma più grave della recidiva.

La gravità del disegno di legge sottoposto al nostro esame noi non dobbiamo considerarla semplicemente per quella che è in sè e per sè, e che potrebbe ridursi nell'accogliere la canzone napoletana: « Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato », canzone che potrebbe anche diventare inno nazionale. La gravità del provvedimento appare maggiormente quando la tenerezza a favore dei repubblicani viene messa in rapporto con la condotta tenuta nei riguardi dei partigiani che hanno difeso l'Italia, che hanno sofferto e hanno combattuto. So di toccare un argomento scottante, anzi pericoloso, ma è doveroso farlo per dimostrare che il disegno di legge governativo costituisce un elemento chiaramente e decisamente indicatore di tutta una politica. Invero, in Italia, purtroppo, non si può porre il problema: che cosa è stato fatto a favore dei partigiani? Il problema va posto in modo negativo: che cosa non è stato fatto contro i partigiani e contro la Resistenza? Ritengo sia difficile rispondere che c'è stata una sola cosa che poteva farsi contro la Resistenza e contro i partigiani e che non è stata fatta.

E qui non parlo del milione e più di domande di pensione che rimangono giacenti od invase; non intendo riferirmi ai centomila e più

tubercolotici ritornati dai campi di concentramento e che non arrivano a avere nemmeno l'assistenza; non ricordo tutti quei giovani che hanno troncato gli studi e ai quali è stato difficile riprenderli e che oggi si vedono preceduti nella carriera da coloro che, o servirono la repubblica di Salò, oppure, prudentemente, si imboscarono. Niente di tutto questo io vi dico. Non vi parlo nemmeno delle centinaia, delle migliaia, delle decine di migliaia di partigiani disoccupati; non vi dico che vi sono partigiani in Italia che vengono scacciati dagli uffici; non ricordo nemmeno, perchè ognuno di voi lo sa per esperienza e ritengo che tutti i colleghi di questo soffrano e abbiano sofferto, quanti partigiani, se vogliono continuare a restare, specialmente nelle amministrazioni pubbliche e negli enti controllati dallo Stato, debbono mascherare la loro qualifica che ha sempre rappresentato e rappresenta il loro più alto e nobile titolo di onore e di orgoglio. Chi non sa, per esempio, che vi sono decine e centinaia di partigiani seviziati, arrestati, condannati, che oggi si aggirano per le vie d'Italia — di questa Repubblica che in tanto esiste in quanto essi l'hanno voluta e conquistata — in cerca di una qualsiasi occupazione od impiego? Che dire delle pensioni di fame, mentre sono stati pagati gli stipendi arretrati agli ufficiali che avevano servito la repubblica di Salò, a fianco ed al servizio dei tedeschi? Che dire di quel provvedimento legislativo col quale si vogliono riconoscere altri benefici agli ufficiali dell'aeronautica che hanno servito Salò ed i tedeschi?

Niente di tutto questo voglio dirvi. Richiamo solo la vostra attenzione su tutto quello che è stato fatto direttamente, deliberatamente, delittuosamente, contro i partigiani: le centinaia di processi imbastiti contro la Resistenza, le continue, ripetute, insistenti calunnie, la mobilitazione di tutta la stampa ufficiale o cosiddetta indipendente, per diffamare la Resistenza e i partigiani. Siamo davvero di fronte ad un doppio peso e ad una doppia misura.

Ecco perchè voi sorprendete più di una volta sulla bocca di molti, vittime di questa diversità di trattamento e di questo doppio gioco, quel commento tanto amaro che per ognuno che ha cuore e sensibilità suona come una condanna: « Il ladro fa da boia al derubato ». È questo il commento più comune e più vero.

E passo all'ultimo aspetto sul quale intendo richiamare la vostra attenzione. Il disegno di legge governativo rappresenta semplicemente un beneficio per una determinata categoria senza danneggiare altri? Se così fosse, forse si potrebbe essere disposti a chiudere gli occhi. Ma così non è. Il beneficio che si concede a taluni diventa danno per altri. Basta considerare, invero, per esempio, che ad un concorso riservato esclusivamente ai combattenti, dando la qualifica di combattente pure a coloro che hanno servito Salò ed i tedeschi, il numero dei concorrenti aumenterà, e le possibilità per i veri partigiani e per i veri combattenti di trovare una sistemazione diminuiscono. Non pensate, infine, quale situazione strana, assurda, quasi inumana, si verrebbe a verificare il giorno in cui, approvando questo disegno di legge, su uno stesso banco, in un qualsiasi Ministero o in una qualsiasi amministrazione pubblica, si dovessero trovare seduti il martire e il suo seviziatore, la spia, che partecipano allo stesso concorso nel quale, dato l'attuale orientamento generale, probabilmente, anzi, senza dubbio, finirebbe col vincere la spia o il seviziatore, a danno del perseguitato e colpito. Cosa significherebbe questo?

Significherebbe quella confusione che inizialmente dicevo, e che non è possibile; significherebbe un colpo di spugna e, purtroppo, non basta nessun colpo di spugna a cancellare i campi di concentramento, le sevizie e tutto il resto che ai campi di concentramento è strettamente legato. Non basta un colpo di spugna a negare o a far dimenticare tutte le distruzioni, le brutture, le infamie e le vergogne! Non basta, onorevoli colleghi, un colpo di spugna a far dimenticare le torce umane di Sant'Anna ed i fucilati di Cefalonia, Marzabotto e Vinca! Il colpo di spugna, la dimenticanza, avrebbe un solo significato, sarebbe un oltraggio al passato e una vergogna per noi. Significherebbe dimenticare che questa Repubblica, in tanto è in quanto vi sono stati i partigiani, significherebbe dimenticare che se l'Italia non avesse avuto la Resistenza oggi si troverebbe nella identica condizione della Germania. L'Italia ha salvato il suo onore solo perchè vi sono state centinaia e migliaia di giovani che hanno pagato con la loro vita la volontà di redimere la Patria dalla vergogna.

Se questa è la realtà, mi pare non sia azzar-

dato affermare che quello che l'altro ramo del Parlamento ha fatto è il massimo che si poteva fare. Ma si vuole di più! Ebbene, questo volere di più potrebbe significare spezzare la corda. Non si vuole forse tirare la corda proprio perchè la si vuole deliberatamente spezzare, per non arrivare a quella pacificazione che si dice di volere? È una supposizione perfida e maligna, la mia? Non lo ritengo. Diversamente non ci si potrebbe spiegare perchè si insiste su alcune richieste che sono impossibili oltre che offensive.

Ed ho finito. Perchè queste cose le ho dette io? Era forse il più indicato del mio Gruppo? Non vi sono nel mio Gruppo elementi molto ma molto più qualificati di me? Perchè sono stato io a dire queste cose, io che non ho l'onore di essere stato partigiano, io che non ho particolari ed eccezionali meriti antifascisti, io che non ho subito particolari ed eccezionali persecuzioni, io che non ho scontato, come altri miei colleghi, decine di anni di carcere, io che non ho avuto familiari trucidati, io che non ho avuto la casa o lo studio distrutti? Perchè tutte queste cose sono venute a darle io in questa Aula, io che sono stato niente altro che un comune e generico antifascista?

Vi è un perchè sul quale vi invito a meditare. Si vuole che nessuno pensi che quello che è stato detto sia il frutto di odio, o la conseguenza di spirito di vendetta o di rancore, mal represso. Ho parlato io perchè voglio che tutti sappiano che quello che viene detto da questo posto non è semplicemente l'espressione di un determinato numero di eroi, ma è la volontà del popolo italiano, del popolo che ha sofferto per la libertà, l'indipendenza, l'onore d'Italia, del popolo che ha amato, ama e amerà sempre la libertà e l'indipendenza della Patria. (*Vivi applausi dalla sinistra e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza da parte dei senatori Venditti, Adinolfi, Gasparotto e Cosattini:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se, dopo l'esperienza degli in-

convenienti dell'attuale ordinamento dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, non ritenga indispensabile: a) provocare un provvedimento legislativo che sopprima il segretariato generale istituito con l'articolo 6, capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446; b) disporre che con ordinanza dell'Alto Commissario si ripartiscano diversamente gli uffici dipendenti per la più organica e razionale realizzazione delle attribuzioni istituzionali conferite all'Alto Commissariato dagli articoli 1 e 2 del detto decreto luogotenenziale.

Specificatamente gli interpellanti, oltre la detta soppressione della carica di segretario generale, propongono; a) che l'Ispettore generale medico sia posto alla diretta dipendenza del Gabinetto; b) che ai quattro uffici centrali oggi esistenti, dei quali soltanto due hanno effettivamente organismo e funzioni di direzioni generali (servizi medici e servizi veterinari), siano sostituite le seguenti cinque direzioni generali:

I. — *Direzione generale dei servizi amministrativi*: 1) Ufficio affari generali e del personale; 2) disciplina giuridica professioni sanitarie; 3) contratti e forniture; 4) ragioneria; 5) ufficio legislativo.

II. — *Direzione e profilassi*: 1) affari generali; 2) epidemiologia e profilassi; 3) servizi quaranteneri; 4) igiene ambientale e opere igieniche; 5) servizi antimalarici. Lotta contro gli insetti; 6) igiene alimenti e bevande, nutrizione; 7) acque minerali. Stazioni cura e soggiorno. Problemi sanitari del turismo; 8) affari giuridico-amministrativi concernenti l'igiene e profilassi.

III. — *Direzione generale assistenza sanitaria e malattie sociali*: 1) affari generali; 2) assistenza medico-legale ed assicurativa. Ospedali. Ambulatori; 3) assistenza materna ed infantile; 4) igiene mentale, assistenza psichiatrica; 5) servizi autitubercolari; 6) lotta contro le malattie veneree, cancro e tracoma; 7) organizzazione lotta contro altre malattie speciali (reumatismo, cardiopatie, diabete). Gerontologia; 8) affari giuridico-amministrativi di competenza.

IV. — *Direzione generale servizi veterinari*: 1) Ispettorato generale veterinario; 2) affari

generali; 3) malattie infettive animali; 4) controllo alimenti di origine animale; 5) controllo riproduzione e commercio di animali.

V. — *Direzione generale servizi produzione e commercio medicinali*: 1) Ispettorato chimico farmaceutico; 2) affari giuridico-amministrativi; 3) registrazione specialità medicinali; 4) controllo produzione. Importazioni ed esportazioni. Controllo stupefacenti (322).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro dei lavori pubblici, perchè vogliano:

L'Alto Commissario per la sanità, informare sulla erogazione ingentissima (sulla stampa si è parlato di oltre duecento milioni) fatta dalla Endimea a favore della cooperativa di costruzione I.G.E.A., somme che, a termine delle norme che regolano l'Endimea avrebbero dovuto destinarsi, se ed in quanto disponibili, a sollievo di necessità sanitarie;

il Ministro dei lavori pubblici, informare se e quali agevolazioni e contributi abbia avuto la cooperativa I.G.E.A. per lo svolgimento del suo programma costruttivo e quanti siano i soci della stessa (1656).

BERTONE.

Al Ministro dell'interno, per sapere quale provvedimento intende prendere contro il Commissario di pubblica sicurezza di servizio ad Assisi che, noncurante della reazione che potrebbe essere suscitata contro gli italiani da parte dell'opinione pubblica inglese, il giorno 11 marzo, in occasione della festa della donna, celebrata a Santa Maria degli Angeli, diresse personalmente le cariche della Celere, che con modi brutali manganellò e ferì pacifici cittadini che si dirigevano a migliaia, ma isolatamente, al cimitero dei militari inglesi per deporre dei fiori quale manifestazione di amicizia fra le famiglie inglesi e quelle italiane colpite dalla stessa guerra (1657).

BEI Adele, ALUNNI PIERUCCI.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere la ragione per la quale non ha finora dato parere sul progetto di costruzione dell'acquedotto del comune di Rizziconi (Reggio Calabria), già esaminato dall'autorità sanitaria provinciale e dal comitato del Provveditorato alle opere pubbliche, mentre una popolazione di diverse migliaia di abitanti, priva di rifornimento idrico, vede nel burocraticismo ritardatore profilarsi la minaccia alla pubblica salute col sopraggiungere della stagione estiva (1658).

ROMANO Domenico.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere: 1) quali motivi hanno impedito finora la presentazione agli organi legislativi competenti del progetto di statuto dell'Ente autonomo biennale di Venezia, approvato da quell'amministrazione comunale fin dal 12 gennaio 1951 ed immediatamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio; 2) se dinanzi alle sollecitazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali di categoria e di singoli artisti italiani, i quali, paventando l'eventualità che la XXVI Biennale abbia ancora a svolgersi sotto il regime commissariale o sotto una direzione non rispondente alle nuove esigenze democratiche, fanno voti perchè sia proceduto alla immediata riforma dell'Ente, non ritenga opportuno provvedere affinchè il detto schema di statuto possa essere preso in esame ed approvato senza ulteriori indugi, al fine di permettere che venga dato tempestivo inizio all'organizzazione della XXVI biennale d'arte; 3) se è a conoscenza del grave e diffuso senso di disagio e di insoddisfazione esistente fra la larga massa degli artisti italiani per la insensibilità e la indifferenza che continuano a dimostrare gli organismi competenti di fronte ai voti ed alle aspirazioni espressi da tempo ed in ogni occasione dall'intera categoria perchè venga ad essa riconosciuto il diritto ad una sua effettiva partecipazione, attraverso i propri rappresentanti sindacali, all'elaborazione delle decisioni organizzative concernenti le grandi mostre nazionali ed internazionali, e quali provvedimenti intende adottare per eliminare questa situazione, che arreca serio e profondo pregiudizio all'affermazione dell'arte italiana (1559).

CERMIGNANI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica, alle ore 9,30, col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale (1135) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione della mozione:

PASTORE (BOCCASSI, FARINA, TERRACINI, MENOTTI, PALERMO, ROLFI, JANNELLI, CAPPELLINI). — Il Senato, considerato che il prezzo degli antibiotici sul mercato italiano è considerevolmente più alto di quanto sarebbe normale sulla base del costo di produzione; considerato che l'aumento del dazio doganale sulla penicillina, la soppressione delle licenze d'importazione, il soffocamento dell'Endimea servono esclusivamente gli interessi di un monopolio privato, inammissibile soprattutto nella produzione e nel commercio degli antibiotici necessari per migliaia e migliaia di malati, invita il Governo: 1) a provvedere immediatamente a ribassare i prezzi di vendita fissati dal C. I. P., non essendo accettabile che, ad esempio, per la penicillina il prezzo in Italia sia 5-6 volte superiore al costo di produzione in America; 2) a revocare il dazio del 40 per cento *ad valorem* sulla penicillina e del 30 per cento sulla streptomycina imposti con la nuova tariffa doganale, con notevole aumento rispetto ai dazi precedenti; 3) a garantire l'approvvigionamento e la formazione di scorte di antibiotici e la loro vendita a prezzo equo, mediante l'importazione pubblica e privata, che deve impedire i superprofitti che nella situazione attuale un monopolio privato si è assicurato a danno di tutti gli ammalati; 4) a potenziare l'Endimea affinchè possa importare e distribuire medicinali e antibiotici a tutti i tubercolosari, gli ospedali ed altri Istituti pubblici ai prezzi più bassi possibili ed esercitare una funzione calmieratrice che si è rivelata necessaria (42).

1948-51 - DCI SEDUTA

DISCUSSIONI

16 MARZO 1951

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione (1168).

2. Aumento dei ruoli organici della Magistratura, delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e degli uscieri (1493) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

4. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

5. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

6. Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e istituzione di una Direzione generale dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (908).

7. Deputati FERRARIO e BASSO. — Ricostituzione del comune di Pescate, in provincia di

Como (1017) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputato FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

4. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti